

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	11
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	35
DIFESA (IV) .....	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	44
FINANZE (VI) .....	»	58
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	80
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	89
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	93

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	107
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	108

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
---	---

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

**Atto n. 439.**

*(Esame e rinvio).*

Donato BRUNO, *relatore per la I Commissione*, premesso che, secondo quanto convenuto con il presidente Moffa, relatore per la XI Commissione, la sua relazione riguarderà la ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce lo schema

di decreto in esame e gli articoli 1 e 2 dello stesso, ricorda che lo schema in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che è espressamente richiamato all'articolo 1. Peraltro la disciplina in materia di limiti alla retribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non si esaurisce nel solo articolo 23-ter citato, in quanto, dal 2007 in poi, su questa materia si sono succeduti, stratificandosi, diversi interventi normativi, ciascuno dei quali si è innestato sul precedente per lo più senza abrogarlo espressamente, il che ha reso molto complesso il quadro normativo di riferimento e impone una ricostruzione preliminare delle diverse discipline succedutesi nel tempo, che sono richiamate nelle premesse dello schema di decreto in esame.

Per prima la legge n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 593, aveva stabilito che la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni non potesse superare quella del Primo presidente della Corte di Cassazione. Le disposizioni in questione sono state — e questo è l'unico caso — abrogate *espressamente* dalla legge n. 244 del 2007, che, con le modificazioni

successivamente intervenute, ha dettato una nuova disciplina della materia (articolo 3, commi 44-52-*bis*).

In particolare, la legge n. 244 ha escluso dal computo delle somme cui si applica il tetto la retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza e il trattamento di pensione. La legge in questione ha inoltre escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sia regioni ed enti locali coi loro consorzi e associazioni, sia la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti.

La legge n. 244 ha inoltre previsto determinate deroghe ed eccezioni al principio della limitazione delle retribuzioni entro il tetto massimo indicato. Ha inoltre previsto che la nuova disciplina si applichi per il futuro, senza effetto sui trattamenti retributivi del personale già in essere.

Successivamente sulla materia è intervenuto il decreto-legge n. 97 del 2008, che, all'articolo 4-*quater*, comma 52-*bis*, ha rimesso la disciplina a un regolamento di delegificazione, fissando i principi cui questo deve attenersi. Tra l'altro, la norma in questione, oltre a prevedere o consentire deroghe al principio generale, dispone l'esclusione della retribuzione percepita e del trattamento di pensione dal computo delle somme cui si applica il limite.

Il regolamento di delegificazione è stato adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, il quale prevede espressamente che la nuova disciplina si applichi solo ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore. In questo la disciplina in questione appare conforme al consolidato principio del divieto di *reformatio in peius*, elaborato dalla giurisprudenza e riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale.

Sulla materia è poi nuovamente intervenuto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha previsto che il trattamento economico dei soggetti individuati come destinatari dell'intervento non possa superare la media ponderata rispetto al PIL dei trattamenti dei titolari di cariche e incarichi omologhi negli altri

sei principali Stati dell'Area dell'euro, la cui ricognizione è stata affidata a un'apposita Commissione. I lavori della Commissione sono tuttora in corso, ma essa ha reso noti i risultati dell'istruttoria svolta al 31 dicembre 2011 sottolineando tra l'altro la complessità del quadro normativo di riferimento « il cui enunciato – così scrive la Commissione nella sua relazione – presenta aspetti di ambiguità e talvolta di contraddittorietà ».

Venendo ora al contenuto dello schema di decreto in esame, lo schema richiama nelle premesse le diverse fonti normative sulla materia, già ricordate, le quali, come detto, sono tutte ancora in vigore, ferme naturalmente le abrogazioni intervenute tacitamente secondo il principio ordinario della successione delle fonti nel tempo.

L'articolo 1 – come anticipato – individua nella retribuzione del Primo presidente della Corte di Cassazione il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.

Va peraltro detto che l'articolo 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 indica nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione il « parametro massimo di riferimento », e non il « livello remunerativo massimo ». La stessa disposizione ha inoltre previsto la possibilità di stabilire deroghe motivate per le posizioni apicali delle diverse amministrazioni e di fissare un limite massimo per i rimborsi delle spese: queste facoltà non sono state esercitate in occasione della predisposizione dello schema di decreto in esame.

Occorre poi notare che, mentre l'articolo 1 dello schema, nel definire l'oggetto del provvedimento, parla di « livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo », l'articolo 3, con maggiore conformità letterale alla norma base di cui all'articolo 23-*ter* più volte richiamato, parla invece di « trattamento economico annuo onnicomprensivo ». Questa duplicità di formulazione si ritrova anche nelle diverse normative vigenti sulla materia:

infatti il secondo concetto è riconducibile alla legge n. 244 del 2007, mentre il primo figura nel decreto-legge n. 98 del 2011. Tuttavia nelle due fonti richiamate le due categorie sono soggette a discipline differenti.

Inoltre, va detto che l'articolo 1 dello schema fa riferimento a « ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ». Tuttavia, per quanto riguarda i rapporti di lavoro autonomo, il riferimento a fasce o categorie di personale appare poco chiaro.

Per quanto riguarda invece i rapporti di lavoro dipendente, il provvedimento individua come platea dei destinatari dell'intervento il personale delle « pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni ».

A questo proposito va detto che l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 non fa riferimento alle autorità amministrative indipendenti, limitandosi a richiamare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda i dipendenti degli enti che svolgono attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 ». Tali materie sono, rispettivamente, l'esercizio della funzione creditizia e la materia valutaria; l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito, l'attuazione delle direttive CEE in materia di mercato dei valori mobiliari e la tutela del risparmio; e la tutela della concorrenza e del mercato.

Pertanto, l'allargamento della platea dei destinatari a tutte le autorità amministrative indipendenti appare non fondato sulle previsioni della norma di base.

L'articolo 1 dello schema mantiene poi ferma la competenza del contratto collettivo nazionale, della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale, ma solo per la definizione dei rispettivi trattamenti economici « al di sotto del suindicato limite », ossia al di sotto del limite massimo stabilito dal provvedimento in esame.

Al riguardo è bene anche ricordare che ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, i rapporti individuali di lavoro nel pubblico impiego sono regolati contrattualmente e l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi. Si tratta di un principio che trova riconoscimento anche in pronunce della Corte costituzionale.

Venendo poi all'articolo 2, questo indica come soggetti destinatari delle disposizioni del decreto « le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni ».

A parte quanto già detto in ordine all'inclusione di tutte le Autorità indipendenti nella platea dei destinatari della norma, che determina un allargamento di questa platea non fondato sulle previsioni della norma di base, va rilevato che l'individuazione della platea dei destinatari dell'intervento appare particolarmente complessa.

In particolare, l'individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie

dell'intervento risulta incerta anche quando si faccia riferimento al solo articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. Questo prevede infatti che la disciplina si applichi alle pubbliche amministrazioni « statali » di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia a una parte delle pubbliche amministrazioni indicate in questo articolo, il quale riconduce espressamente alla categoria delle pubbliche amministrazioni « statali » solo alcune pubbliche amministrazioni, escludendone altre: in particolare, oltre alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi e associazioni, l'articolo esclude dal novero delle pubbliche amministrazioni statali anche le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, compreso il CONI.

In conclusione, ritiene, d'intesa con il Presidente Moffa, che i diversi profili problematici evidenziati debbano essere approfonditi anche attraverso il contributo del Governo, al fine di consentire alle Commissioni riunite di individuare soluzioni adeguate da indicare al Governo nel parere che esse discuteranno e approveranno sullo schema in esame.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore per la XI Commissione*, fa presente che, secondo quanto convenuto con il relatore per la I Commissione, si soffermerà sugli articoli da 3 a 6 dello schema di decreto, svolgendo anche taluni richiami ad aspetti legati alla giurisprudenza consolidata sulla materia e ai profili del testo che ritiene siano da valutare nel corso del dibattito.

Partendo, quindi, dall'articolo 3, osserva che il comma 1 di tale articolo rappresenta il « centro nevralgico » dello schema di decreto, in quanto dispone che il trattamento economico annuo omnicom-

prensivo, incluse le indennità e le voci accessorie, dei soggetti di cui all'articolo 2 – in precedenza richiamati dal relatore per la I Commissione – non possa superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione, pari nell'anno 2011 ad euro 304.951,95; la norma prevede che, se superiore, il trattamento si riduce al predetto limite. Al contempo, è previsto che il Ministro della giustizia comunichi annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. Al riguardo, senza addentrarsi nel dettaglio delle diverse questioni poste da tali disposizioni, si limita a segnalare solo alcuni degli elementi da verificare nel corso dell'*iter*, anche al fine di rendere il testo il più possibile coerente con le finalità che esso si prefigge, oltre che con la normativa vigente.

In primo luogo, osserva che il comma 1 andrebbe valutato alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, che individua il trattamento del Primo Presidente della Corte di Cassazione come « parametro » massimo di riferimento al quale rapportare i trattamenti economici, mentre la disposizione in esame sembra avere scelto di fissare – piuttosto che un indice di riferimento – un vero e proprio « tetto uniforme » per tutti i suddetti trattamenti. Al contempo, fa notare che la previsione per la quale i trattamenti andrebbero « ridotti » alla somma indicata sembrerebbe voler incidere in via immediata sui trattamenti in essere, sebbene il citato articolo 23-ter – ossia la norma di legge che autorizza l'emanazione del decreto in esame – non contenga alcuna previsione circa la fissazione del parametro ai trattamenti in corso; peraltro, il comma 4 dello stesso articolo 23-ter, nel riferirsi alle risorse annualmente rivenienti dalla fissazione del parametro, sembrerebbe presupporre l'applicazione ai nuovi trattamenti, man mano che cessano quelli precedenti.

Segnala, poi, l'esigenza di analizzare la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di « divieto di *reformatio in peius* » dei trattamenti dei lavoratori, che – nel ritenere che « il divieto di una siffatta *reformatio* è ormai talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo » – ha sempre precisato, in successive pronunce, che la possibilità di ridurre unilateralmente la retribuzione non corrisponde ad un discrezionale *ius variandi*, ma è collegata a una oggettiva modificazione della prestazione lavorativa o ad una nuova (non arbitraria) valutazione della qualità di essa o a scelte lavorative operate dallo stesso lavoratore (nella fattispecie, la libera attività professionale) o, ancora, al carattere del tutto temporaneo dei sacrifici richiesti. Evidenzia, infine, una questione legata al « legittimo affidamento » dei soggetti interessati dal provvedimento, principio che la stessa Corte costituzionale tutela in caso di retroattività di nuove discipline che incidano in materia di diritti. Per tutti gli aspetti indicati, invita le Commissioni riunite ad approfondire la documentazione degli uffici, che reca utili elementi di analisi in materia.

Passando, poi, al comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto, rileva che esso prevede che, ai fini dell'applicazione della disciplina illustrata, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno; a tal fine, i soggetti destinatari di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei relativi importi: a regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno. Osserva, altresì, che il comma 3 dispone che il trattamento economico annuo onnicomprensivo, incluse le indennità e le voci accessorie, spettante al personale che

riveste la carica di Presidente o di componente delle autorità amministrative indipendenti non possa superare l'ammontare di cui al comma 1; se superiore, esso si riduce al limite di cui al comma 1. In merito a tale ultima disposizione, fa notare che – poiché l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 riguarda i rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni – il riferimento ai soggetti che rivestono la carica di Presidente o di componente delle autorità amministrative indipendenti appare *ultra vires*, in quanto non fondato sulle previsioni della norma di base; inoltre, tali soggetti sono indicati nello schema in esame come « personale », denominazione che appare impropria se riferita a soggetti nominati o eletti. Segnala, peraltro, che – qualora con il riferimento al « personale » contenuto in tale comma si intenda aver riguardo solo a coloro che, avendo un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni statali, sono chiamati a rivestire le cariche in questione – si avrebbe un diverso trattamento per costoro rispetto a soggetti chiamati alle medesime cariche in assenza di rapporto di lavoro con le suddette amministrazioni.

Sottolinea che l'articolo 4 riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 23-ter, stabilendo che il personale di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza, fermo restando il limite massimo retributivo sopra stabilito. Con riferimento a tale articolo, peraltro, giudica evidente che il richiamo alle autorità indipendenti non possa che essere riferito al

solo personale in esse operante e non anche ai componenti o presidenti delle autorità medesime.

Fa presente che l'articolo 5 prevede, per il personale con qualifica dirigenziale il cui trattamento economico non raggiunga il limite massimo sopra indicato, che le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico. In proposito, giudica necessario segnalare alle Commissioni riunite che anche tale previsione – al pari di alcune altre indicate in precedenza – appare *ultra vires*, in quanto non fondata sulle previsioni della norma di base, non prevedendo l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 alcuna disposizione in materia. Peraltro, ritiene di non poter non rilevare – nella veste di presidente della Commissione competente in materia, che si è più volte soffermata su questo argomento nel corso della legislatura, in particolare con un'indagine conoscitiva che ha affrontato la riforma delle relazioni sindacali – che l'articolo 5 sembrerebbe incidere sulla sfera riservata alla contrattazione, ponendo anche una significativa questione – sulla quale invita le Commissioni riunite a riflettere con attenzione – rispetto ai limiti che la legge incontra nei confronti del contratto (sia esso individuale o, a maggior ragione, collettivo); limiti che appaiono ancor più evidenti, se solo si pensa che lo schema di decreto in esame è un atto di normazione secondaria e non una legge.

Infine, segnala che l'articolo 6 stabilisce le modalità per l'assegnazione delle risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi sopra illustrati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; in particolare, si prevede che la Ragioneria generale dello Stato indichi, con proprio provvedimento, le modalità attraverso le quali tali risorse sono annualmente versate al suddetto Fondo.

In conclusione, assicura che i due presidenti si riservano di acquisire ogni utile elemento che dovesse emergere dal dibattito e, conseguentemente, di procedere – in pieno accordo tra loro – alla defini-

zione di una proposta di parere da sottoporre alla deliberazione delle Commissioni riunite al termine dell'esame del provvedimento. Fa presente, inoltre, che – sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori – la corrente settimana sarà dedicata al dibattito sul provvedimento e che i presidenti sarebbero intenzionati – se le Commissioni riunite concordano – a richiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, l'ordinaria proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere (che, allo stato, verrebbe in scadenza il prossimo lunedì 20 febbraio), in modo da consentire di lavorare nella prossima settimana alla stesura della proposta di parere, in vista della sua votazione.

Le Commissioni concordano.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si riserva di formulare proprie considerazioni sulla base degli interventi che saranno svolti nel corso del dibattito.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'avviso che, considerata la delicatezza delle questioni sollevate dai presidenti, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse fin d'ora per illustrare il ragionamento che ha portato alla formulazione dello schema di decreto in esame.

Linda LANZILLOTTA (Misto-APL), intervenendo sull'ordine dei lavori, concorda sul fatto che sarebbe importante che il Governo intervenisse in questa fase per chiarire i criteri e la filosofia che stanno alla base dello schema di decreto in esame.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI chiarisce di essersi riservato di intervenire solo al termine del dibattito in quanto su questo provvedimento – che attua una norma introdotta nell'ordinamento con un emendamento di iniziativa parlamentare – il Governo ritiene della massima importanza acquisire le valutazioni del Parlamento.

Quanto al ragionamento che ha portato alla formulazione dello schema di decreto in esame, chiarisce che il Governo ha in primo luogo scartato una interpretazione troppo letterale dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, assumendo quindi che, parlando di « parametro massimo di riferimento », la norma intenda indicare nel trattamento del primo presidente della Cassazione il livello massimo di trattamento economico. Diversamente interpretando, infatti, il Governo avrebbe dovuto procedere alla riparametrazione di tutti i trattamenti economici, il che, oltre ad essere impossibile dal punto di vista della fattibilità pratica, sarebbe stato eversivo del sistema delle fonti, atteso che questa materia è riservata alla legge e, nei limiti di legge, alla contrattazione collettiva.

Sottolinea che il Governo ha pertanto considerato l'articolo 23-ter come norma di legge imperativa e quindi prevalente sulla contrattazione, ma naturalmente soltanto nella misura e nei casi in cui questa preveda trattamenti economici superiori a quello indicato dalla norma stessa, ferma quindi restando la competenza della contrattazione per la definizione dei trattamenti economici inferiori a quello del primo presidente della Cassazione. In quest'ottica è stata concepita anche la disposizione dell'articolo 5 dello schema, che, nelle intenzioni del Governo, non prescrive né incoraggia la revisione delle retribuzioni al di sotto del minimo, ma semplicemente chiarisce che la loro determinazione resta interamente devoluta alla contrattazione, che potrà rivederle alla naturale scadenza contrattuale.

Prende atto, come di un rilievo meritevole di attenzione, della circostanza evidenziata dai presidenti che soltanto alcune autorità amministrative indipendenti sono comprese dall'articolo 23-ter tra le amministrazioni destinatarie della norma, mentre lo schema di decreto in esame le comprende tutte. Si riserva di svolgere su questo punto un adeguato approfondimento.

Quanto infine alla facoltà offerta dall'articolo 23-ter di prevedere deroghe mo-

tivate per le posizioni apicali delle amministrazioni, spiega che il Governo non se ne è avvalso in considerazione del fatto che la norma, a differenza di altre precedenti, non prevede limiti quantitativi per queste deroghe né fornisce criteri per la loro individuazione. Il Governo ha preferito pertanto attendere su questo punto le eventuali indicazioni delle Commissioni parlamentari in sede di espressione del parere.

David FAVIA (IdV) chiede al Governo di chiarire quale sia l'ambito di applicazione del decreto sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai contratti individuali, e quali i risparmi che si attendono dalla misura. Chiede altresì un approfondimento sul tema del limite massimo per i rimborsi di spese.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come le relazioni introduttive dei presidenti abbiano chiaramente evidenziato la problematicità delle questioni poste dallo schema in esame e ricorda che altre questioni sono sollevate dalla documentazione predisposta per l'istruttoria della discussione dagli uffici.

Sottolinea che si tratta di questioni della massima rilevanza, a cominciare dalla lesione del fondamentale principio del divieto di *reformatio in peius*, scolpito dalla giurisprudenza nei decenni e riconosciuto dalla Corte costituzionale. Fa presente, tra l'altro, che ridurre retribuzioni molto elevate può forse non essere grave, ma minare il principio del divieto di *reformatio in peius* lo è certamente dal momento che crea i presupposti affinché in futuro si possano ridurre unilateralmente retribuzioni anche modeste; e che in uno Stato di diritto le norme non dispongono che per l'avvenire e non possono quindi avere efficacia retroattiva incidendo su aspettative legittimamente formate sulla base della legge vigente.

Osserva che, se, in questa fase di dura crisi economica, che provoca tanta difficoltà al paese, si ritiene di chiedere ai dirigenti della pubblica amministrazione le cui retribuzioni sono più alte un sacrificio

particolare, esistono molti modi per farlo, per esempio attraverso prelievi speciali a titolo di contribuzione, come si è già fatto in passato, o con lo strumento fiscale.

Evidenzia, ancora, la incongruità della platea dei destinatari individuata dalla norma di legge, che discrimina, in base a criteri nient'affatto chiari, tra le pubbliche amministrazioni, assoggettandone alcune alla disciplina ed esentandone altre.

A suo avviso, su una materia così delicata, non è possibile intervenire sulla base di una norma inadeguata come l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. È meglio allora pensare a una modifica della norma di legge, così da affrontare direttamente sul piano legislativo, e non su quello attuativo, tutti i problemi posti da questa delicata materia. In questa sede si potrebbe anche valutare la possibilità di prevedere alcune deroghe ragionate al principio della fissazione di un limite di legge alle retribuzioni pubbliche, analogamente a quanto previsto da norme precedenti all'articolo 23-ter.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che, all'articolo 3, comma 2, dello schema in esame, dove si prevede l'obbligo per i soggetti destinatari del provvedimento di dare conto all'amministrazione di tutti gli incarichi rivestiti a fronte dei quali percepiscano retribuzioni a carico della finanza pubblica e i relativi importi,

sarebbe forse utile richiamare espressamente le sanzioni previste dall'ordinamento per il falso in atto pubblico.

Chiede poi al Governo di valutare la possibile estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento a tutto il sistema pubblico senza eccezioni, e quindi anche alle pubbliche amministrazioni non statali, comprese quelle regionali e locali: a suo avviso, infatti, la fissazione di un limite massimo per le retribuzioni pubbliche è un intervento che riguarda il coordinamento della finanza pubblica e il recepimento degli impegni assunti in sede europea, ossia ambiti di azione che la Costituzione riserva alla competenza dello Stato.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene essenziale un chiarimento, da parte del Governo, in merito al concetto di onnicomprensività, in quanto la retribuzione è composta di numerose voci, su ciascuna delle quali sarebbe forse opportuna una specifica riflessione. Chiede inoltre per quale ragione il provvedimento non intervenga anche sui consulenti delle pubbliche amministrazioni, che non di rado svolgono ruoli di fatto sovraordinati a quelli dei massimi dirigenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435.

Audizione del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca ..... 11

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ..... 12

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (*Esame e rinvio*) ..... 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 15

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta ..... 15

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 15

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) ..... 20

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Emendamenti C. 4240-A Lanzarin (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) ..... 20

AVVERTENZA ..... 21

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione**

**degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**Atto n. 435.**

**Audizione del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.35.

**Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 13.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.**

**Atto n. 438.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che è volto ad adeguare la struttura del ministero della giustizia alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 e nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché alle misure per il decentramento dei servizi della giustizia, di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006.

Ricorda quindi che, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al Ministro della giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi ad essa relativi, il provvedimento in esame è diretto a prevedere la razionalizzazione e la redistribuzione delle competenze del ministero, anche sulla base del citato decentramento, prevedendo le conseguenti rideterminazioni delle articolazioni periferiche del ministero stesso.

Rileva altresì che, alle misure del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese, sono seguite anche le misure dell'articolo 1, commi 3-5, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in base al quale le amministrazioni pubbliche, già interessate da analoghi provvedimenti del biennio 2008-2009, devono effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. Sottolinea pertanto come, considerato che il termine per adeguarsi alle previsioni del decreto-legge n. 138 del 2011 viene a scadenza il 31 marzo prossimo, questa poteva essere l'occasione per procedere al recepimento anche di tali disposizioni, visto che occorrerà comunque modificare nuovamente il testo entro un breve lasso temporale.

Fa presente quindi che lo schema di regolamento in esame sostituisce integralmente il contenuto del precedente regolamento di organizzazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001, espressamente abrogato dall'articolo 18 dello schema in esame.

Per quanto riguarda le disposizioni sul decentramento, recate dal Titolo III dello schema, ricorda che le stesse non riguardano il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già oggetto di decentramento mediante la legge n. 395 del 1990.

Passando all'illustrazione del provvedimento, rileva che l'articolo 1 – rispetto al corrispondente articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 – aggiunge le definizioni di direzione e di direttore regionale e interregionale.

L'articolo 2, relativo all'articolazione in quattro dipartimenti, non innova il decreto del Presidente della Repubblica vigente. L'articolo 3 definisce quali « organi periferici di livello dirigenziale generale » le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziarie ed i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria. Rispetto alle 16 previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 240 ed individuate dalla tabella A allegata allo

stesso decreto – ora sostituita dall'articolo 18 –, fa presente che le direzioni regionali e interregionali sono ridotte a 9.

L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti il Capo del Dipartimento ed il suo ufficio. L'articolo 5 riguarda il Dipartimento Affari di giustizia (cosiddetto DAG) e le sue funzioni.

La disposizione conferma nell'ambito del Dipartimento tre uffici dirigenziali generali; in particolare, oltre alla Direzione generale della giustizia civile e a quella della giustizia penale, viene istituita la Direzione generale degli affari giuridici e legali, in luogo della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. Nella nuova direzione generale viene quindi accentrato tutto il contenzioso in cui è parte il ministero della giustizia.

Nell'ambito di competenza della Direzione generale della giustizia civile, si prevede la competenza in materia di contributo unificato, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, per i rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a., per gli organismi di conciliazione e per le associazioni professionali.

Rileva che è inoltre rafforzata la funzione di vigilanza sull'amministrazione degli Archivi notarili da parte del Capo Dipartimento, che è competente anche per le procedure per l'osservanza di obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e per l'adeguamento alle discipline internazionali in materia di diritti umani, le traduzioni di leggi e atti stranieri; per la pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, finora di competenza della Direzione dell'organizzazione giudiziaria.

L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (cd. DOG). Sono individuate le competenze dell'ufficio che rimangono in capo all'amministrazione centrale dopo il decentramento territoriale. Nell'ambito del DOG sono confermate le 5 Direzioni generali (del Personale e della formazione; delle risorse materiali, dei beni e dei servizi; del bilancio e della contabilità; magistrati; statistica) ma le funzioni di gestione delle risorse umane e strumentali

solo ora solo quelle non decentrate, in quanto tipiche della struttura centrale del ministero (quali le competenze per gli uffici giudiziari a competenza nazionale, come Cassazione, DNA, eccetera).

Si prevede poi l'istituzione del centro di gestione unitaria del personale e delle risorse, destinato a volgere i propri compiti anche a favore degli altri dipartimenti del Ministero (escluso il DAP). Tra gli specifici compiti del Capo del DOG, l'articolo 6 richiama quelli in materia di pianificazione organizzativa.

L'articolo 7 reca le disposizioni inerenti i compiti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) le cui funzioni sono già state oggetto di decentramento con la legge n. 395 del 1990. Rileva che il Dipartimento – ad eccezione delle nuove funzioni derivanti dall'istituzione dell'autonomo centro unitario di gestione riguardante il personale dirigenziale penitenziario e il Corpo della polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e le relative risorse strumentali – conserva nel complesso i compiti già previsti dalla normativa vigente. Tra le misure innovative recate dal testo si ricordano: la nomina di due vice capi dipartimento (di cui uno vicario) e l'esplicita previsione dell'Istituto superiore di studi penitenziari avente compiti di formazione del personale del DAP.

L'articolo 8 concerne i compiti del Dipartimento per la giustizia minorile. La riorganizzazione del Dipartimento comporta la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al citato centro servizi unitario presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed a quello presso l'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il Dipartimento perde due Direzioni generali (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) acquisendone, tuttavia, una (Direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell'affidamento di minori, di sottrazione

internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia.

L'articolo 9 concerne la Conferenza dei capi dipartimento le cui prerogative vengono potenziate.

Fa presente che il titolo III – articoli da 10 a 19 – riguarda le « Direzioni regionali », organi di decentramento amministrativo. Com'è noto, ricorda che queste sono già istituite dal decreto legislativo n. 240, ma è consentito al regolamento di rivedere la stessa articolazione periferica.

In particolare, con l'esclusione delle articolazioni decentrate dell'amministrazione penitenziaria, l'articolo 10 definisce funzioni e compiti del direttore regionale che opera sotto la vigilanza dei capi dipartimento (DAG, DOG e Giustizia minore) ed in stretto coordinamento con le strutture centrali. Sono pertanto individuati i compiti del direttore regionale. L'articolo 11 reca una dettagliata descrizione delle attività sia del direttore regionale che dei Capi dei dipartimenti in merito alla gestione, ripartizione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna direzione regionale o interregionale.

L'articolo 12 precisa i compiti delle direzioni regionali, sempre nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in relazione al decentramento dei compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di casellario giudiziale e spese di giustizia.

Gli articoli da 13 a 16 prevedono dettagliate disposizioni sulle attribuzioni delle Direzioni regionali con riferimento alla competenze del DOG in relazione alle quattro diverse aree: personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi; statistica e sistemi informativi automatizzati.

L'articolo 17 reca, invece, dettagliate disposizioni volte ad assicurare il decentramento alle direzioni regionali dei compiti del Dipartimento per la giustizia minore. Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste dai suddetti articoli da 13 a 16 in relazione al

decentramento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

L'articolo 18 contiene le disposizioni finali attuative del decentramento e della riorganizzazione del Ministero della giustizia, rinviando: a decreti ministeriali di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei compiti e distribuzione di tali uffici all'interno di quelli di livello dirigenziale generale; a decreti ministeriali la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali decentrati.

Ricorda che il termine di adozione è, per entrambe le tipologie di decreto, fissata in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame. Sono in totale soppressi dodici uffici dirigenziali generali.

L'articolo 19 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ricorda che allo schema di regolamento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-normativa, l'analisi di impatto della regolamentazione, la relazione tecnica. È altresì allegato il verbale della riunione sindacale avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero, risalente all'11 dicembre 2008.

Rileva che è inoltre allegato il parere interlocutorio nonché il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato, a seguito dei chiarimenti forniti con propria nota dal Ministero della giustizia.

Peraltro, questa ultima nota – che ha consentito di fornire alcune precisazioni sulle questioni poste dal Consiglio di Stato – non è allegata allo schema di regolamento. Sottolinea, tuttavia, come sarebbe importante che il rappresentante del Governo portasse a conoscenza della Commissione i contenuti dei suddetti chiarimenti forniti con nota del ministero, considerato che le questioni poste dal Consiglio di Stato sono di particolare rilievo e che per la Commissione, prima di esprimersi sul provvedimento, è opportuno conoscere le motivazioni fornite dal ministero.

Ricorda, infatti, che nel parere interlocutorio dell'11 febbraio 2011, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Con-

siglio di Stato aveva chiesto chiarimenti al ministero della giustizia in relazione, in particolare, ai seguenti aspetti: le ragioni organizzative degli accorpamenti delle direzioni interregionali (veniva chiesta espressamente un relazione integrativa); quelle del mantenimento delle sole direzioni regionali in Sicilia e Calabria nonché i dati demografici e del contenzioso di ogni direzione regionale e interregionale; le ragioni del mantenimento dell'attuale struttura centrale del DOG in relazione dell'ampio decentramento delle relative funzioni; chiarimenti sul raccordo tra le funzioni dell'amministrazione centrale e quelle decentrate nonché sui poteri di indirizzo e coordinamento del DOG; le ragioni della soppressione dei Centri per la giustizia minorile.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 febbraio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.**

**C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 14.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che a seguito della riunione del 7 febbraio 2012 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre febbraio-aprile 2012:

**PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL  
PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2012**

*Sede legislativa:*

C. 4569: « Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione » (approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).

*Sede referente:*

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;

C. 103 Angeli ed abb./A: Norme in materia di cittadinanza;

C. 107 Angeli: « Istituzione della “Festa nazionale dell’amicizia” »;

C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Commissioni riunite I e IV);

C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna;

C. 244 Maurizio Turco ed abb.: Attuazione dell’articolo 49 della Costituzione;

C. 284 Sereni ed abb.: « Riconoscimento dell’inno di Mameli “Fratelli d’Italia” quale inno ufficiale della Repubblica »;

C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;

C. 457 Bressa ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

C. 494 Capitanio Santolini e Volontè: « Istituzione della “Giornata nazionale della famiglia” »;

C. 588 Tassone: Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992;

C. 610 Caparini ed altri: Modifica all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;

C. 650 cost. D’Antona e Vannucci: Modifiche agli articoli 56, 57 e 92 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo;

C. 656 D’Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;

C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: « Modifica all’articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente »;

C. 974 Bertolini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;

C. 1150 Catanoso ed abb.: Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui;

C. 1221 Lanzillotta ed altri: Modifica all’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province;

C. 1242 cost. Gibelli ed abb.: Modifica all’articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province;

C. 1246 Gibelli e Cota: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;

C. 1475 Giorgio Merlo ed abb.: Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di *referendum*;

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-*bis* della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve (Commissioni riunite I e IV);

C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

C. 1850 Rondini: Norme in favore dei militari vittime del dovere in tempo di pace;

C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-*bis* della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano;

C. 2375 Pianetta ed altri: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani (Commissioni riunite I e III);

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

C. 2466 Sen. Aderenti: Concessione al comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi» (approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato);

C. 2505 Governo: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (Commissioni riunite I e XII) (Provvedimento rinviato alle Commissioni dall'Aula);

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;

C. 2669 Calderisi: Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali;

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3466 Amici ed abb.: Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali;

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;

C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali;

C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani (Commissioni riunite I e III);

C. 3572 Reguzzoni: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

C. 3608 Gidoni ed altri: « Trasformazione della "provincia di Belluno" in "provincia di Belluno-Dolomiti" »;

C. 3658 Lupi: Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio;

C. 3663 Franceschini ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3672 Cazzola ed altri: « Modifica dell'articolo 39 della Costituzione in materia di rappresentanza e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali »;

C. 3736 Lanzillotta ed altri: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Commissioni riunite I e IX);

C. 3762 Cirielli ed altri: « Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere »;

C. 3861 Di Stanislao: Modifica all'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in ma-

teria di accesso dei congiunti di appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della polizia di Stato;

C. 4063 Bragantini: Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza » (Commissioni riunite I e VIII);

C. 4144 Governo ed abb.: Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione;

C. 4151 Di Pietro: Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

C. 4181 Cavallotto ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, risorgimentale, letterario e filologico della lingua regionale piemontese;

C. 4195 Veltroni ed altri: « Istituzione del "Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm" in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme »;

C. 4228 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge;

C. 4229 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di durata di validità della carta d'identità, nonché disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell'anagrafe della popolazione residente;

C. 4236 Bressa ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri;

C. 4252 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-*bis* della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio della professione di avvocato;

C. 4253 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate;

C. 4259 Tassone ed altri: Perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia;

C. 4275 cost. Governo ed abb.: « Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione (Commissioni riunite I e II);

C. 4434 Governo, approvato dal Senato ed abb.: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Commissioni riunite I e II);

C. 4448 Galletti e Libè: « Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione »;

C. 4502 Cassinelli ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione delle patologie connesse ai disturbi del comportamento alimentare »;

C. 4534, approvata dal Senato ed abb.: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani;

C. 4567 Governo: Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo;

C. 4568, approvata dal Senato ed abb.: Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse;

C. 4659 Paglia: Istituzione della Giornata nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia;

C. 4940 Governo: Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Commissioni riunite I e X);

Proposte di legge costituzionale di modifica della Costituzione;

*Indagini conoscitive in corso di svolgimento:*

Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni

*(Scadenza: 31 luglio 2012).*

*Atti del governo:*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 435)

*(Scadenza: 16 febbraio 2012);*

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nel medesimo articolo 23-*ter* (Atto n. 439) (Commissioni riunite I e XI)

*(Scadenza: 20 febbraio 2012);*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438)

(Scadenza: 29 febbraio 2012).

*Deliberazione di rilievi su atti del governo:*

Alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)

(Scadenza per la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: 16 febbraio 2012);

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### **COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.**

**Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.**

**Emendamenti C. 4240-A Lanzarin.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.*

*Emendamenti C. 4935 Governo.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di co-produzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo*

*della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.*

*Emendamenti C. 4250 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.*

*Emendamenti C. 4878 Governo, approvato dal Senato.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato .....	22
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24

##### SEDE REFERENTE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 (Nuovo testo C. 2094 adottato come testo base) .....	27
ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	30
ALLEGATO 3 (Emendamenti del Governo) .....	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

##### COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 febbraio 2012.

**DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.**  
Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.**

**C. 4866 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione. – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Osserva come l'Accordo di cooperazione tra Italia e Kazakhstan, siglato a Roma il 5 novembre 1993, sia finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi.

L'Accordo si compone di 14 articoli ed individua e definisce le varie tipologie di reati connessi alla criminalità organizzata come il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il terrorismo, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, la falsificazione di documenti, la fabbricazione e la diffusione di denaro e di altri mezzi di pagamento falsi, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici (articolo 2).

Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte kazaka, il Ministero degli affari interni e gli altri organismi preposti alla sicurezza, agli affari internazionali e alla prevenzione dei crimini economici (articolo 3).

La cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni, atti normativi, esperienze e tecnologie di lavoro, nonché attraverso il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità (articolo 4).

Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e relativi nuovi tipi,

ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle « consegne controllate » e delle « attività sotto copertura » (articolo 5).

Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici nonché sulle persone che, nel territorio dello Stato dell'altra Parte, pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dello stesso (articolo 6).

Per il contrasto degli atti terroristici, è previsto lo scambio, esclusivamente fra le unità antiterrorismo dei competenti organi delle Parti, delle informazioni su persone sospettate di appartenere a organizzazioni estremiste limitatamente a casi concreti, qualora sussista la necessità di contrastare gli atti terroristici o di prevenire i reati, che si connotano per la potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e pubblica.

Ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina, lo scambio di informazioni avrà per oggetto: fatti relativi sull'attraversamento clandestino dei confini delle Parti, al possesso di falsa documentazione ed alle organizzazioni criminali coinvolte (articolo 7).

Le Parti contraenti si impegnano a intensificare la collaborazione tra gli Uffici centrali nazionali dell'INTERPOL (articolo 8).

Ulteriori disposizioni pattizie disciplinano, tra l'altro, le modalità di utilizzo e di tutela dei dati personali (articolo 9); la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza (articolo 10); la risoluzione, per via diplomatica, delle eventuali controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione dell'atto internazionale (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica presenta un contenuto tipico che non pone particolari questioni di competenza di questa Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.**

**Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 gennaio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore nella precedente seduta ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (Pdl) pur non volendo mettere in discussione il provvedimento nel suo complesso, osserva come vi siano alcune questioni delle quali non sia possibile non discutere. In primo luogo ritiene che in linea generale le graduatorie dovrebbero avere un periodo di validità limitato perché il trascorrere del tempo può incidere negativamente sulla professionalità di coloro che saranno assunti. Esprime inoltre perplessità sulla rispondenza ai criteri di buona amministrazione della soppressione della disciplina che consente alla pubblica amministrazione di affidare ruoli dirigenziali con contratti di diritto privato.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere i rilievi dell'onorevole Contino. Rileva, infatti, come la possibilità di attingere alle graduatorie nei termini indicati dal provvedimento consenta di realizzare economie e di concretizzare le aspettative dei vincitori di concorso. Ricorda, a titolo esemplificativo, la situazione dei vincitori del concorso di educatore penitenziario che, nonostante il tempo trascorso, ancora non sono stati assunti. Sottolinea, inoltre, come la disciplina della disciplina che consente alla

pubblica amministrazione di affidare ruoli dirigenziali con contratti di diritto privato abbia creato non pochi problemi, ponendosi, tra l'altro, all'origine della lievitazione degli stipendi di alcuni dirigenti pubblici.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) si riserva di presentare una compiuta proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.**

**C. 2094 Tenaglia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 2 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*). Comunica che il Governo ha presentato poco prima dell'inizio della seduta alcuni emendamenti (*vedi allegato 3*), in merito ai quali fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 19 di oggi. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato i colleghi che hanno

presentato degli emendamenti volti almeno nella loro intenzione a migliorare il testo, chiede alla Presidenza se si intenda comunque procedere nell'esame degli emendamenti finora presentati, senza naturalmente passare alla loro votazione.

Federico PALOMBA (IdV) dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che, nel predisporre il nuovo testo della proposta di legge C. 2094, ha tenuto conto di gran parte delle osservazioni dei gruppi sulla predetta proposta di legge, dichiara di essere stupefatto della tempistica del Governo, che senza dare alcun apporto sostanziale ai lavori del Comitato ristretto, presenta solo oggi degli emendamenti che stravolgono alcuni dei punti qualificanti del testo adottato dalla Commissione, senza tenere conto che si tratta di un testo sostanzialmente condiviso tra i gruppi. Chiede che sia comunque fissato un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti, considerato che nella giornata odierna i deputati della Commissione giustizia sono impegnati in prima persona nei lavori dell'Assemblea in relazione all'approvazione di due delicati disegni di legge di conversione di decreti legge.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, a seguito della richiesta dell'onorevole Palomba fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10 di domani, 15 febbraio.

Nicola MOLteni (LNP), ribadendo la totale contrarietà del gruppo della Lega al provvedimento in esame, come risulta evidente anche dagli emendamenti soppressivi di tutti gli articoli presentati dai deputati del gruppo, e associandosi alla richiesta di un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti, auspica che il Governo illustri in maniera esauriente alla Commissione giustizia le ragioni che lo hanno indotto a presentare degli emendamenti che non sembrano tener conto del lavoro del Comitato ristretto, che ha portato all'adozione del nuovo testo della proposta di legge C. 2094. Ritiene che

finché il Governo non proceda all'illustrazione dei propri emendamenti sia del tutto inutile proseguire nell'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL) rilevando come gli emendamenti del Governo rappresentino un passo indietro rispetto allo sforzo compiuto dal relatore nell'oggettivizzare i parametri per valutare l'occasionalità della condotta, così come chiesto dalla maggioranza dei gruppi, auspica che gli emendamenti siano illustrati quanto prima dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime perplessità sulla scelta del Governo di presentare, poco prima della seduta, emendamenti che modificano sostanzialmente alcuni punti essenziali della disciplina oggetto del provvedimento in esame, sui quali si era raggiunto un accordo tra i gruppi nell'ambito del Comitato ristretto. Ritiene ad esempio che sia irrinunciabile l'articolo 5, del quale il Governo chiede la soppressione, essendo volto a prevedere un meccanismo di tutela della parte offesa, in assenza del quale alcuni hanno addirittura prospettato l'incostituzionalità della nuova normativa. Invita quindi il Governo a meglio coordinarsi con i lavori della Commissione.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, dopo aver dichiarato di condividere gli interventi precedenti, esprime perplessità sul metodo adottato dal Governo di presentare emendamenti che in alcuni punti stravolgono il lavoro sinora svolto dalla Commissione, senza preliminarmente confrontarsi non tanto con il relatore quanto piuttosto con la Commissione stessa. Sul merito degli emendamenti presentati dal Governo, dichiara di non condividere quelli volti a sopprimere i parametri relativi alla nozione di non occasionalità, di cui all'articolo 3, e le disposizioni a tutela della parte offesa contenute nell'articolo 5. Ricorda che proprio su questi temi si è svolto in Commissione e nel Comitato ristretto un costruttivo confronto tra i gruppi, che ha portato all'adozione del

nuovo testo della proposta di legge C. 2094, che naturalmente potrà essere ulteriormente migliorato proprio nella fase emendativa. L'approvazione degli emendamenti del Governo 3.100 e 5.100, invece, comporterebbe un vero e proprio stravolgimento del testo.

Lorenzo RIA (UdCpTP), condividendo gli interventi finora svolti, ricorda che l'esigenza di garantire un'ampia tutela dei diritti della parte offesa, come previsto anche dall'articolo 5 del provvedimento in

esame, è stata fortemente rappresentata proprio dal suo gruppo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**Definizione del processo penale nei casi di particolare  
tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.****NUOVO TESTO C. 2094 ADOTTATO COME TESTO BASE****Modifiche al codice di procedura penale  
per la definizione del processo penale  
nei casi di particolare tenuità del fatto.**

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: « come reato » sono inserite le seguenti: « o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis*, è di particolare tenuità ».

## ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « non costituisce reato » sono inserite le seguenti: « o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis*, è di particolare tenuità ».

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 530-*bis*. — (*Proscioglimento per particolare tenuità del fatto*). — 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore abbia commesso, in

precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità ».

## ART. 4.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ».

## ART. 5.

1. Dopo l'articolo 408 comma 3 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal secondo comma del presente articolo quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione ».

## ART. 6.

1. L'articolo 538 comma 1 del codice di procedura penale è modificato come segue: « ART. 538. — *Condanna per la responsabilità civile.* — 1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

## ART. 7.

All'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: « per amnistia o per prescrizione » sono inserite le seguenti: « o nel prosciogliere per particolare tenuità del fatto ».

## ART. 8.

L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:

« ART. 651 — *Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.* — 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

## ART. 9.

L'articolo 653 comma 1-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ».

## ART. 10.

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono modificati come segue: « Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ». — 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è modificato come segue: « nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 ».

3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è modificato come segue: « Provvedimenti. — 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti

dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto ».

4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: « Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto. – 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-*bis*, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ».

ART. 11.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è abrogato.

ART. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 648 del codice penale, le parole: « se il fatto è di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « se il fatto è di tenue offensività ».

2. All'articolo 323-*bis* del codice penale, le parole: « sono di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività »,

3. All'articolo 311 del codice penale, le parole: « particolare tenuità » sono sostituite con la parola: « tenuità ».

4. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: « hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività ».

5. All'articolo 12 comma 1 lettera *b*) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « è di particolare tenuità », sono sostituite con le parole: « è di speciale tenuità ».

## ALLEGATO 2

**Definizione del processo penale nei casi di particolare  
tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*All'articolo 1 premettere i seguenti:*

## ARTICOLO 01.

*(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).*

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 49-bis. – (Tenuità dell'offesa). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ».

## ARTICOLO 02.

*(Non punibilità per tenuità dell'offesa).*

1. Il giudice dichiara non punibile nel caso dell'articolo 49-bis del codice penale quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

*Consequentemente all'articolo 2 sostituire le parole da: o che il fatto... fino alla fine con le seguenti: o nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.*

*Consequentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente: « 3. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo le parole*

*“per un'altra ragione” aggiungere le seguenti: “compresa quella di cui all'articolo 49-bis del codice penale”.*

*Consequentemente all'articolo 4 sostituire le parole: quando, per le modalità fino alla fine con le seguenti: anche nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.*

*Consequentemente all'articolo 5 sostituire le parole: per essere il fatto di particolare tenuità con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.*

*Consequentemente all'articolo 6 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.*

*Consequentemente all'articolo 7 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.*

*Consequentemente all'articolo 8, commi 1 e 2, sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.*

*Consequentemente all'articolo 9 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.*

*Consequentemente sostituire l'articolo 10 con il seguente: ART. 10. – 1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice*

dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale ».

**1. 01.** Palomba, Di Pietro.

*L'articolo è soppresso.*

**1. 21.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

*Al comma 1 sostituire le parole: particolare tenuità con le seguenti: modesta rilevanza.*

*Conseguentemente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sostituire ovunque ricorrano le parole: particolare tenuità con le seguenti: modesta rilevanza.*

**1. 20.** Contento.

ART. 2.

*L'articolo è soppresso.*

**2. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 3.

*L'articolo è soppresso.*

**3. 21.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo dopo le parole: il suo autore inserire le seguenti: sia recidivo, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero,.*

*Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere le parole: della stessa indole.*

**3. 20.** Contento.

ART. 4.

*L'articolo è soppresso.*

**4. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 5.

*L'articolo è soppresso.*

**5. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 6.

*L'articolo è soppresso.*

**6. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 7.

*L'articolo è soppresso.*

**7. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 8.

*L'articolo è soppresso.*

**8. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 9.

*L'articolo è soppresso.*

**9. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 10.

*L'articolo è soppresso.*

**10. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 11.

*L'articolo è soppresso.*

**11. 20.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**\*12. 20.** Contento.

*L'articolo è soppresso.*

**\*12. 21.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

*Sopprimerlo.*

**\*12. 22.** Di Pietro, Palomba.

## ALLEGATO 3

**Definizione del processo penale nei casi di particolare  
tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.****EMENDAMENTI DEL GOVERNO**

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso « ART. 530-bis »,  
comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**3. 100.** Il Governo.

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 100.** Il Governo.

## ART. 10.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

## ART. 10.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: « ART. 27. (Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto). – 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenni e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non

accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenni e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato e nel dibattimento, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 »;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: « per irrilevanza del fatto » sono sostituite dalle seguenti: « per particolare tenuità del fatto ».

**10. 100.** Il Governo.

## ART. 11.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

## ART. 11.

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, le parole: « , nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto » sono soppresse;

b) l'articolo 34 è abrogato.

**11. 100.** Il Governo.

## ART. 12.

*Sostituire l'articolo 12 con i seguenti:*

## ART. 12.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 311, le parole: « particolare tenuità » sono sostituite con la seguente: « tenuità »;

*b)* all'articolo 323-*bis*, le parole: « sono di particolare tenuità » sono sostituite dalle seguenti: « sono di tenue offensività »;

*c)* all'articolo 648, comma secondo, le parole: « se il fatto è di particolare tenuità » sono sostituite dalle seguenti: « se il fatto è di tenue offensività ».

ART. 12-*bis*.

1. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: « hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità » sono sostituite dalle seguenti: « sono di tenue offensività ».

ART. 12-*ter*.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « è di particolare tenuità », sono sostituite dalle seguenti: « è di speciale tenuità ».

**12. 100.** Il Governo.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

<b>COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI</b>	
<b>RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:</b>	
Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista. Doc. XII, n. 809 ( <i>Seguito esame istruttorio e rinvio</i> ) ....	35
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2010). Doc. CXXI, n. 4 ( <i>Esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	39
<b>COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO</b>	
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. (COM(2011)840 def.) ( <i>Esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	39
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:</b>	
Incontro informale con il Vice Premier nonché Ministro degli affari esteri della Repubblica Ceca, onorevole Karel Schwarzenberg .....	42

#### **COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**

##### **RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

##### **La seduta comincia alle 13.15.**

**Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista.**

**Doc. XII, n. 809.**

*(Seguito esame istruttorio e rinvio).*

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Renato FARINA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il ritardo dell'inizio della seduta, a causa del protrarsi di un incontro svolto dalla presidenza del Comitato che, a suo avviso, non avrebbe dovuto avere priorità rispetto ad una convocazione già diramata, ma avrebbe potuto comunque interessare tutti i componenti del Comitato stesso.

Furio COLOMBO, *presidente e relatore*, nello scusarsi per il ritardo dovuto essenzialmente a ragioni tecniche, rende noto al Comitato di avere incontrato, a fini istruttori ed in via informale, il deputato ucraino Andriy Kozhemiakin, che gli ha illustrato la grave violazione dei diritti umani in corso nel suo Paese a causa della detenzione dell'ex premier Yulia Timoshenko. Ritiene la

questione meritevole di particolare attenzione da parte del Comitato ed auspica che tutti i suoi componenti condividano l'interesse mostrato dal collega Farina.

Renato FARINA (Pdl) ringrazia per la precisazione resa dal presidente.

Luca VOLONTÈ (UdCpTP) fa presente che la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa segue da tempo la vicenda della signora Timoshenko, la cui figlia è stata audita presso l'Assemblea stessa. Auspica pertanto un adeguato raccordo interparlamentare anche per valorizzare le competenze maturate dai componenti del Comitato su singoli argomenti.

Furio COLOMBO, *presidente e relatore*, assicurando il collega Volontè circa la sua disponibilità a coordinare l'attività del Comitato con gli altri organismi interparlamentari impegnati nella protezione dei diritti umani, passa all'ordine del giorno e fa presente che la Commissione europea ha avviato il 17 gennaio scorso tre procedure d'infrazione urgenti nei confronti dell'Ungheria riguardanti l'indipendenza della banca centrale, le istituzioni responsabili della protezione dei dati personali e le misure legate all'ordine giudiziario. Premesso che le autorità ungheresi hanno un mese di tempo per rispondere alla Commissione, la Vicepresidente della Commissione europea, Viviane Reding, e Commissaria per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, ha dichiarato che: « soltanto modifiche concrete alla legge in questione, o la loro immediata sospensione, potranno porre rimedio alle riserve che la Commissione nutre sul piano giuridico ».

Rileva che, in relazione all'indipendenza della banca centrale nazionale, le violazioni individuate nella lettera di messa in mora riguardano numerosi aspetti sia della legge istitutiva che della nuova Costituzione. Tra l'altro, desta preoccupazioni il fatto che il ministro dell'economia possa partecipare direttamente alle riunioni del consiglio monetario, dando al governo il potere di influenzare la banca dall'interno e che

l'agenda delle riunioni deve essere inviata al governo in anticipo, limitando la possibilità della banca centrale di tenere dibattiti riservati. La Commissione nutre, inoltre, dubbi sulle regole relative al licenziamento del governatore e dei membri del consiglio monetario.

Rispetto alle minacce all'indipendenza dell'autorità giudiziaria, la Commissione, in primo luogo, non ha individuato alcuna giustificazione oggettiva per trattare i magistrati in maniera diversa rispetto ad altri gruppi, in particolare in un momento in cui l'età pensionabile in tutta l'Europa viene progressivamente innalzata. La Commissione chiede inoltre all'Ungheria ulteriori informazioni relative alla nuova legge sull'organizzazione dei tribunali. In base a tale legge, il presidente della nuova Corte di giustizia accentra i poteri relativi alla gestione operativa dei tribunali, alle risorse umane, al bilancio e all'assegnazione delle cause. Per la gestione operativa dei tribunali non è più previsto il processo decisionale collegiale, né sono previste altre salvaguardie adeguate. Una sola persona ha quindi il potere di adottare tutte le decisioni importanti in materia di autorità giudiziaria, compresa la nomina dei giudici. Inoltre, alla fine del 2011 è stato posto termine anzitempo al mandato del presidente della Corte suprema, eletto nel giugno 2009 per un periodo di sei anni.

L'infrazione legata al responsabile del controllo della protezione dei dati si riferisce alla recente decisione dell'Ungheria di creare una nuova agenzia nazionale per la protezione dei dati, che dal 1° gennaio 2012 sostituisce l'attuale autorità responsabile della protezione dei dati. Di conseguenza, sarà posto termine anzitempo al mandato di sei anni del garante della protezione dei dati attualmente in carica, nominato nel 2008. Non sono previste misure *ad interim* fino al 2014, ossia fino alla scadenza del mandato dell'attuale garante. Le nuove regole danno inoltre la possibilità al primo ministro e al presidente di licenziare arbitrariamente il nuovo responsabile.

Fa presente che il 18 gennaio, giorno successivo all'apertura della procedura di

infrazione, si è svolto in sede plenaria del Parlamento europeo un dibattito sugli sviluppi politici in Ungheria. Durante la discussione, i *leader* di diversi gruppi politici hanno espresso le loro preoccupazioni non solamente rispetto alla natura delle nuove riforme, ma, più in generale, sull'indebolimento dei valori democratici. Altri deputati si sono pronunciati in maniera opposta, giudicando alcune posizioni troppo radicali.

Il premier Orbán, intervenendo nel corso del dibattito, ha dichiarato che i problemi specifici sollevati dalla Commissione possono essere risolti rapidamente, spiegando che le misure prese dal suo governo nell'ultimo anno e mezzo sono state necessarie in quanto nel 2010 l'Ungheria era sull'orlo del collasso economico e oggi vive un processo di stabilizzazione.

Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, dopo un incontro con il premier ungherese a Bruxelles, lo scorso 24 gennaio, ha dichiarato che è essenziale che il governo ungherese rispetti pienamente tanto nello spirito quanto nella lettera le leggi ed i valori fondamentali della Unione europea.

Segnala che il 9 febbraio scorso la Commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha organizzato un'audizione pubblica per valutare la situazione dei diritti civili nel paese. Nel corso della lunga seduta sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali e rappresentanti della società civile e del Governo ungherese.

In tale ambito, il Commissario europeo per la società della comunicazione, Neelie Kroes, che il 19 gennaio 2012 ha inviato una lettera al governo ungherese sulla situazione dei media in quel Paese, ha citato come preoccupante la recente perdita della licenza per alcune frequenze da parte della radio di opposizione Klubradio, ed ha ricordato che nel dicembre scorso la Corte costituzionale ungherese aveva indicato la nuova legge sui media come causa di una restrizione della libertà di stampa.

Osserva, infine, che l'insieme degli avvenimenti citati conferma a suo avviso la rilevanza del tema del quale si sta occupando il Comitato e la necessità di effettuare un adeguato approfondimento, benché non si sia ancora manifestata né da parte del Governo né dello stesso Parlamento una sensibilità pari alla gravità della situazione ungherese, che mostra lo stato di « anemia democratica » a cui l'Europa rischia di rassegnarsi.

Renato FARINA (Pdl) condivide la decisione di occuparsi dell'assetto costituzionale ungherese, anche in ragione della notevole presenza del tema sui mezzi di informazione, ma ritiene eccessiva l'enfasi con la quale viene trattato l'argomento.

Osserva che il paese magiaro ha accettato di mettere in discussione i punti più controversi del testo costituzionale e che il suo governo ha recentemente aderito al nuovo trattato che rafforza l'Unione economica e monetaria europea. Rileva in proposito che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha rinviato il dibattito sull'Ungheria per lasciare spazio al dialogo in corso.

Ritiene che assai maggiore attenzione andrebbe riservata all'impatto che le speculazioni finanziarie hanno sull'autodeterminazione dei popoli e sulla tutela dei diritti umani in senso ampio. Ricorda che nel dibattito sui diritti umani sviluppatosi nel secondo dopoguerra molto spazio è stato dedicato alle questioni sociali intese come lotta alla povertà e ai potentati economici.

Giudica quindi essenziale contrastare quello che si potrebbe definire « fascismo finanziario », privo di qualunque legittimità democratica, e discutere il tema connesso della compressione dei diritti fondamentali di popoli, individui e famiglie, ritenendo che si tratti di un fenomeno assai più grave e rilevante delle decisioni assunte da un governo liberamente eletto come quello ungherese.

Coglie l'occasione per segnalare al Comitato il contrasto in atto tra l'episcopato cattolico statunitense e l'amministrazione Obama sulla vertenza relativa all'obbligo di fornire servizi sanitari comprendenti la

sterilizzazione e la contraccezione con strumenti considerati abortivi. Sottolinea che la vicenda presenta delicate implicazioni dal punto di vista etico e della tutela della libertà di coscienza oggetto anche di una specifica risoluzione dell'Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa. Invita pertanto a valutare l'opportunità di audire in proposito l'ambasciatore statunitense in Italia.

Luca VOLONTÈ (UdCpTP), manifestando apprezzamento per il lavoro svolto finora dal Comitato, ritiene che sia necessario collocare le vicende politiche ungheresi nel loro giusto contesto. Osserva in proposito che il governo magiaro ha manifestato ampia disponibilità a modificare le disposizioni connesse alla procedura di infrazione in corso e che i precedenti rilievi sulle minacce alla libertà di espressione devono considerarsi ormai risolti dopo le modifiche intervenute e il successivo assenso comunitario.

Invita quindi i colleghi a prendere in considerazione l'ipotesi di sospendere l'esame delle vicende istituzionali magiare in attesa del pronunciamento della Commissione europea e della Commissione di Venezia sui punti controversi. Ribadisce in ogni caso la necessità di affrontare il tema in maniera oggettiva, senza strumentalizzazioni politiche o clamore mediatico, riconoscendo anche la valenza del lungo percorso costituzionale ungherese.

Condivide le osservazioni espresse dal collega Farina sulla vicenda delle prestazioni sanitarie negli USA, precisando che la questione ha interessato anche la Chiesa ortodossa e non solo quella cattolica.

Invita infine il Comitato a monitorare il processo costituzionale nei Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo rispetto a questioni come la libertà religiosa e di matrimonio, evidenziando l'importanza geopolitica di quell'area per il nostro Paese e la rilevanza del tema.

Jean Leonard TOUADI (PD) manifesta apprezzamento per il dibattito in corso e condivide la proposta di seguire con attenzione le decisioni assunte dalla Com-

missione europea e dalla Commissione di Venezia. Ritiene comunque fondamentale il monitoraggio di tutte le vicende che mettono in discussione il rispetto della democrazia e delle libertà fondamentali all'interno dell'Unione, in primo luogo per essere credibili quando si interviene su questi temi al di fuori dell'Europa.

Ricorda che gli accordi di Helsinki sui diritti umani sono stati uno strumento fondamentale usato dalla dissidenza in tutti i Paesi dell'Est europeo per aprire uno spiraglio che, insieme al fallimento del modello economico, ha portato alla caduta del muro di Berlino.

A suo avviso, l'Europa deve evitare di adottare acriticamente visioni economiche che sottraggono sovranità ai governi liberamente eletti e minacciano diritti economici fondamentali. Osserva infine che un equo bilanciamento di diritti e doveri, un'adeguata articolazione dei poteri, la libertà di informazione e la tutela dei diritti delle minoranze rappresentano principi non negoziabili che devono caratterizzare tutti gli Stati membri dell'Unione, pur accordando tempo sufficiente per effettuare i necessari adeguamenti nelle fasi di transizione.

Enrico PIANETTA (PdL) ringrazia il relatore per le ulteriori informazioni fornite e ritiene che vi siano diversi segnali di una possibile conciliazione degli elementi di contrasto tra l'Unione europea e l'Ungheria. Concorda pertanto sulla proposta del collega Volontè di attendere il pronunciamento della Commissione europea e della Commissione di Venezia sui punti controversi.

Furio COLOMBO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2010).**

**Doc. CXXI, n. 4.**

*(Esame istruttorio e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

Furio COLOMBO, *presidente*, in considerazione del poco tempo a disposizione, invita il collega relatore a svolgere il suo intervento nella prossima seduta.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, in attesa di poter svolgere la propria relazione sul documento che illustra l'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo e sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia in riferimento all'anno 2010, invita i colleghi a considerare l'opportunità di audire il presidente del Comitato stesso, per acquisire informazioni relative a un periodo temporale più recente, anche in considerazione dell'estrema rilevanza di quanto accaduto nel 2011, specie in connessione agli avvenimenti della cosiddetta « primavera araba ».

Luca VOLONTÈ (UdCpTP) e Enrico PIANETTA (PdL) condividono la proposta del collega Touadi.

Furio COLOMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. (COM(2011)840 def.).**

*(Esame istruttorio e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

Mario BARBI, *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è destinato a sostituire il regolamento n. 1905/2006, che scade il 31 dicembre 2013, e rientra nel pacchetto comprendente le proposte relative agli strumenti con cui l'UE finanzia la sua azione esterna nel prossimo quadro finanziario 2014-2020. Capofila di queste proposte di regolamento sono la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Ruolo mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna dell'UE (COM(2011)865) e la proposta di regolamento che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011)842).

Ricorda che nella comunicazione sopra richiamata si afferma che l'Unione europea impernierà la sua attività con i *partner* esterni su quattro grandi priorità strategiche, differenziate tra loro su base geografica, che scaturiscono direttamente dal Trattato: strumento di cooperazione allo sviluppo – DCI; strumento europeo di vicinato – ENI; strumento di assistenza preadesione – IPA; strumento di partenariato – PI. Accanto ad essi vi sono i tre strumenti tematici: strumento europeo per la democrazia e i diritti umani – EIDHR; strumento per la stabilità – IfS; strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare – INSC.

Rileva che lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) sarà imperniato sulla lotta contro la povertà, ma contribuirà anche al conseguimento di altri obiettivi dell'azione esterna dell'UE, in particolare la promozione di uno svi-

luppo economico, sociale e ambientale sostenibile, della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani.

Passando allo specifico del provvedimento in esame, evidenzia preliminarmente che esso richiama esplicitamente le due comunicazioni della Commissione («Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi») rispetto alle quali il Comitato ha avviato l'esame la scorsa settimana.

Lo strumento è articolato in tre modalità: nei programmi geografici, a sostegno della cooperazione bilaterale e regionale con i paesi in via di sviluppo non contemplati da altri strumenti; nei programmi tematici; nel programma panafricano, per sostenere l'attuazione del partenariato strategico Africa-UE in modo complementare ad altri strumenti di cooperazione avendo come obiettivo specifico una visione di portata transregionale e continentale e transcontinentale.

Sottolinea che l'inclusione del programma panafricano rappresenta una novità del presente regolamento. Giova in ogni caso ricordare che la maggior parte della cooperazione con i Paesi dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico continuerà ad essere finanziata fuori bilancio nell'ambito del 11° Fondo europeo di sviluppo.

Complessivamente, si propone un'assegnazione di quasi 23,3 miliardi di euro complessive nei sette anni dal 2014 al 2020. L'attuale dotazione per il periodo 2007-2013 è di poco più di 17 miliardi, di cui 10 destinati ai programmi geografici, 5,6 a quelli tematici e 1,4 ai Paesi ACP produttori di zucchero e di banane. Tale ultima destinazione non è più presente nella proposta al nostro esame.

La parte più consistente delle risorse disponibili a partire dal 2014, quasi 14 miliardi, è destinata ai programmi geografici. Ricorda che le regioni interessate sono America latina, Asia, Asia centrale, Medio

Oriente e Sud Africa; per ciascuna di esse il provvedimento reca in allegato i settori specifici di cooperazione.

Al programma tematico su beni pubblici e sfide globali sono destinati 6,3 miliardi. All'inclusione sociale e lo sviluppo umano è destinato il 20 per cento delle risorse, come indicato nella comunicazione da noi esaminata la scorsa settimana. Le altre destinazioni sono ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, migrazione e asilo.

La proposta destina, infine, due miliardi per il programma tematico sulle organizzazioni delle società civili e le autorità locali e un miliardo per il programma panafricano. Rileva che quest'ultima cifra non appare molto rilevante ma, come già accennato, riguarda azioni che interessano il continente nel suo complesso ed è comunque da intendersi in sinergia sia con altre risorse comunitarie (*in primis* Fondo di sviluppo e strumento di vicinato) sia con fondi stanziati dai singoli Stati membri.

Osserva che in più parti della proposta di regolamento si sottolinea che l'assistenza dell'Unione si deve concentrare dove può essere più incisiva e che il processo di assegnazione delle risorse deve dare priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità.

L'articolo 2, relativo agli obiettivi del regolamento, si apre enunciando il principio che, nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, la cooperazione è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà. Coglie l'occasione per segnalare che nella versione vigente altri obiettivi quali lo sviluppo e la promozione delle democrazie, del rispetto dei diritti umani e della buona *governance* appaiono meno in secondo piano rispetto al testo in esame.

L'articolo 5, relativo ai programmi geografici che sono i destinatari di oltre il 60 per cento delle risorse, opera una distinzione tra cooperazione regionale e cooperazione bilaterale, riservando quest'ultima

ai paesi *partner* più bisognosi e che non hanno le capacità finanziarie per realizzare lo sviluppo. I paesi beneficiari dell'assistenza bilaterale sono elencati all'allegato III. La relazione che accompagna la proposta di regolamento precisa che sono stati esclusi, in linea di principio, i paesi che realizzano oltre l'1 per cento del PIL mondiale e i paesi a reddito medio-alto secondo l'elenco dei beneficiari degli aiuti pubblici allo sviluppo dell'OCSE/DAC. Sono stati inoltre utilizzati altri criteri, quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica, la dipendenza dagli aiuti, la crescita economica e gli investimenti esteri diretti. Nell'allegato III sono quindi indicati 27 Paesi di cui 7 dell'America Latina, 13 dell'Asia, 4 dell'Asia centrale, 2 del Medio oriente e il Sud Africa.

Evidenzia il fatto che nel documento si insiste molto anche sul concetto di flessibilità. Il paragrafo 4 dell'articolo 10 prevede di lasciare parte dei fondi non assegnati per garantire allo strumento maggiore flessibilità e per poter reagire a fronte di eventi imprevisti. Si propone inoltre di potenziare la flessibilità ricorrendo agli atti delegati, conformemente all'articolo 290 del Trattato, per modificare alcuni elementi ritenuti non essenziali che incidono sulla conseguente programmazione, ad esempio gli allegati contenenti gli elenchi dei paesi ammissibili, i settori di cooperazione e le assegnazioni finanziarie indicative per programma per il periodo 2014-2020.

Osserva che la struttura del regolamento appare molto più agile rispetto al precedente. Rileva in proposito che tale fatto rapprenda un aspetto positivo rispetto alla tradizionale eccessiva verbosità dei documenti comunitari ma comporta anche alcuni rischi.

In primo luogo evidenzia la presenza alcune omissioni che a suo avviso andrebbero chiarite. A titolo esemplificativo cita l'apparente assenza di una disposizione, contenuta invece nel regolamento vigente, che esclude l'impiego delle risorse della cooperazione per qualunque forma di assistenza di tipo militare.

Più in generale paventa il rischio di una ridotta possibilità di controllo sulle scelte che vengono operate. A questo proposito, sempre a titolo esemplificativo, rimarca l'assenza di una tabella contenente una ripartizione delle risorse tra le diverse aree geografiche.

Come nota positiva sottolinea, perché il tema è stato spesso all'attenzione del Comitato, che l'articolo 10, paragrafo 2, prevede, al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, lo svolgimento di consultazioni tra la Commissione europea, gli Stati membri e altri donatori e attori dello sviluppo, per cercare di conseguire una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

Complessivamente osserva che si tratta di un documento complesso, composto da una relazione, un articolato, numerosi allegati e corredato anche da una elaborata scheda finanziaria, che tocca aspetti particolarmente rilevanti per l'attività del Comitato e della Commissione esteri.

Ricordando che la competente Commissione del Parlamento europeo non ha ancora iniziato l'esame della presente proposta di regolamento e che, in ogni caso, se ne prevede un *iter* abbastanza complesso, ritiene che il Comitato abbia la possibilità di svolgere un esame approfondito della proposta di regolamento, inquadrandola nel più generale approccio dell'Unione europea all'aiuto pubblico allo sviluppo, e di formulare indirizzi al Governo in termini concreti e costruttivi.

Segnalo, infine, che dovrebbe iniziare nella seduta odierna l'esame dell'insieme delle proposte di regolamento relative agli strumenti di azione esterna dell'Unione da parte della Commissione esteri del Senato e che la Commissione politiche dell'Unione europea di quel ramo del Parlamento ha formulato delle osservazioni in merito lo scorso 8 febbraio.

Enrico PIANETTA, *presidente*, esprimendo apprezzamento per il primato dell'Unione europea e dei suoi stati membri nel contributo all'aiuto pubblico allo sviluppo, si rincuora del fatto che a questo

impegno non corrisponda un adeguato peso internazionale, come dimostrato anche nel corso del recente vertice di Busan.

Giudica positivamente la previsione di un meccanismo di consultazione per comprendere meglio le esigenze dei paesi partner, evitare le duplicazioni ed aumentare l'efficacia degli interventi.

Condividendo i rilievi del collega Barbi, in particolare sull'apparente scarsa considerazione sullo stretto legame tra sviluppo e promozione della democrazia e dei diritti umani, giudica positivamente l'agilità del documento in esame.

Ritiene che il Comitato debba proseguire nel esame della proposta di regolamento e valutare l'opportunità di elaborare un documento da sottoporre all'attenzione della Commissione in sede plenaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Incontro informale con il Vice Premier nonché  
Ministro degli affari esteri della Repubblica Ceca,  
onorevole Karel Schwarzenberg.**

L'incontro informale si è svolto dalle  
14.35 alle 15.10.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze (*Svolgimento e rinvio*) ..... 43

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.**

**Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze.**  
(*Svolgimento e rinvio*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati.

Domenico ROSSI, *Presidente del COCER-Interforze*, Nicola RAGGETTI, *Sezione COCER Carabinieri*, Bruno BARTOLONI, *Sezione COCER Guardia di Finanza*, Antonio CIAVARELLI, *Membro Comitato di Presidenza del COCER-Interforze* e Guido BOTTACCHIARI, *Sezione COCER Aeronautica Militare* svolgono interventi sui temi oggetto dell'audizione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006, Domenico Arcidiacono, e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito dell’esame in sede consultiva del progetto di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» .	45
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933-A Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) ( <i>Rinvio dell’esame</i> ) .....	45
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933-A Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	45
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. C. 4240-A (Parere all’Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	47
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». C. 4805 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	48
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	49

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 ( <i>Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51
---	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (Rilievi alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	52
Sui lavori della Commissione .....	57

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Audizione del Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006, Domenico Arcidiacono, e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'esame in sede consultiva del progetto di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.45.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.**

**C. 4933-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Rinvio dell'esame).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento ad una seduta da convocare prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 12.55.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.**

**C. 4933-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile; il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato sono state approvate numerose modifiche, corredate di relazione tecnica, sulle quali l'Agenzia delle entrate, mediante Note tecniche, ha formulato una serie di rilievi. Successivamente la Commissione giustizia della Camera, cui il provvedimento è assegnato in sede referente in seconda lettura, ha approvato emendamenti soppressivi di gran parte degli articoli del provvedimento. Il testo, pertanto, così come derivante dalle modifiche approvate in sede referente alla Camera, risulta composto da soli 5 articoli (dall'articolo 13 all'articolo 17). Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario di cui all'articolo 15, osserva come le norme dispongano la proroga al 31 dicembre 2012 del termine entro il quale i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario ed alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e si stabilisca, altresì, che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici di pace, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, siano prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni, a far data dal 1° gennaio 2012, fino

alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. Osserva che la relazione tecnica, allegata al disegno di legge originario, afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto le risorse finanziarie complessive necessarie alla correzione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché ai giudici di pace, sono iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1362 che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio. Tali stanziamenti sono confermati nella legge di bilancio per l'anno 2012; la relazione tecnica segnala, inoltre, che nella citata legge di bilancio 2012 il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 145,72 milioni di euro. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere ai magistrati onorari. Rileva, peraltro, che le dotazioni in questione sembrano essere state determinate secondo il criterio delle politiche invariate dal momento che, in base alla legislazione previgente l'emanazione del decreto in esame, non risultava ancora disposta la proroga dei giudici e vice procuratori onorari. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Rao 15.2, che prevede il rinnovo nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno per i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità. Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se gli oneri derivanti dal rinnovo possano trovare copertura con le risorse previste a legislazione vigente per la proroga dei magistrati onorari. Osserva, infine, che le

restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore relativamente all'articolo 15 del provvedimento, conferma che le dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1362 sono determinate annualmente secondo il criterio delle politiche invariate, sulla base dell'organico della magistratura onoraria effettivamente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno. Al riguardo, ribadisce la congruità delle risorse finanziarie necessarie alla proroga dei magistrati onorari per l'anno 2012, ammontanti a 145,72 milioni di euro. Con riferimento alle proposte emendative, esprime un parere contrario sull'emendamento Rao 15.2.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4933-A di conversione del decreto-legge n. 212 del 2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, confermando la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei magistrati onorari di cui all'articolo 15, ha precisato che le relative dotazioni di bilancio per l'anno 2012 sono determinate secondo il criterio delle politiche invariate,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 15.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.**

**C. 4240-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012. Fa presente che, in quell'occasione, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato come il comma 2 dell'articolo 2 – il quale prevede che la gestione degli oli usati possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ponga problemi di compatibilità con la direttiva comunitaria

2008/98/CE, che richiama, invece, la necessità di tenere costantemente separate le tipologie di oli usati, qualora ciò sia tecnicamente possibile. Rileva, peraltro, che nel corso della predetta seduta, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha trasmesso una nota in merito al comma 2 dell'articolo 2, nella quale, tuttavia, non erano contenute valutazioni definitive ed inequivocabili in merito alla compatibilità della norma in esame con il diritto comunitario. Segnala che la Commissione ha ritenuto, inoltre, opportuno apportare modifiche all'articolo 3, al fine di prevedere che le convenzioni ivi previste tra le associazioni di volontariato e i comuni per la raccolta di oggetti e indumenti ceduti da privati, vengano stipulate a titolo non oneroso. Ricorda che, alla luce degli elementi di valutazione emersi nel corso della predetta seduta, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a stabilire che le convenzioni di cui all'articolo 3 vengano stipulate a titolo non oneroso, mentre, con riferimento alle disposizioni in materia di miscelazioni di oli, di cui al comma 2 dell'articolo 2, ha ritenuto opportuno formulare una osservazione nella quale si richiede alla Commissione di merito di valutare se tali disposizioni siano pienamente conformi alla direttiva 2008/98/CE, al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza pubblica connessi all'applicazione di sanzioni al nostro Paese. Rileva che la Commissione ambiente, nella seduta del 9 febbraio 2012, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Segnala che, con riferimento all'osservazione formulata dalla Commissione bilancio, la Commissione ambiente ha ritenuto opportuno riservare alla fase dell'esame dell'Assemblea la valutazione in ordine alla compatibilità dell'articolo 2, comma 2, con la normativa dell'Unione europea. Ritiene, pertanto, che

il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili finanziari problematici.

Per quanto concerne il fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ritiene in primo luogo opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Lanzarin 01.010, che introduce modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la gestione del *compost* da rifiuti. In particolare, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea dei commi 2 e 3 della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo anche per fini agronomici delle sostanze ivi indicate. Segnala, inoltre, l'emendamento Di Biagio 2.2, che prevede che, limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione, sia sempre possibile effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimiche o fisiche analoghe e compatibili. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità di tale previsione con la direttiva comunitaria 2008/98/CE. Da ultimo, con riferimento all'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.011, che esclude gli imprenditori agricoli dall'iscrizione in apposita sezione dell'albo nazionale dei gestori ambientali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa considerato che l'iscrizione all'albo comporta la corresponsione di diritti di segreteria e di diritti annuali, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con le considerazioni del presidente sul testo del provvedimento ed esprime un parere contrario sull'emendamento Di Biagio 2.2 e sugli articoli aggiuntivi Lanzarin 01.010 e 3.011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4240-A recante modifiche al decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.2 e sugli articoli aggiuntivi 01.010 e 3.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

**Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ».**  
**C. 4805.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, dà conto di quanto emerso nell'odierna audizione informale del Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e di rappresentanti della Ragioneria generale

dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando come, nell'ambito dell'audizione, il commissario liquidatore abbia fornito dati puntuali con riferimento alle disponibilità di cassa dell'Agenzia, all'importo complessivo del contenzioso alla data odierna, valutabile in una somma massima di circa 43 milioni di euro, e ai residui limiti di impegno, che ammontano a oltre 83 milioni di euro. Fa presente, inoltre, che, alla luce di quanto rappresentato dal commissario liquidatore, è possibile concludere nel senso della compatibilità della destinazione delle somme residue agli interventi previsti dal provvedimento in esame con le spese per il contenzioso, che – come già evidenziato – sono frutto di una stima prudenziale, che rappresenta un limite non superabile. Segnala, peraltro, che i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro hanno evidenziato l'esigenza di una verifica delle condizioni per esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento ed auspica che questo ulteriore supplemento di istruttoria possa completarsi in poche ore.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede quali ulteriori elementi dovrebbe chiarire l'attesa nota della ragioneria generale dello Stato, ed in particolare se essa si atterrà a profili di merito sull'allocazione delle risorse in questione ovvero ad aspetti più squisitamente contabili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il Governo aveva fatto presente che una precisa valutazione del provvedimento sarebbe stata possibile solo dopo i chiarimenti da parte del Commissario liquidatore sull'effettiva portata del contenzioso in essere. Rileva come, essendo stati forniti tali chiarimenti nel corso dell'odierna audizione, la Ragioneria generale dello Stato sia ora in grado di esprimere una valutazione più compiuta sul provvedimento, che auspica possa pervenire con celerità. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.**

**Testo unificato C. 3391 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 21 dicembre 2011, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, entro il termine ordinario di trenta giorni, della relazione tecnica sul testo unificato della proposta di legge C. 3391 e delle proposte abbinate, recante trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Fa presente che, con lettera in data 13 febbraio 2012, è stata trasmessa la relazione tecnica predisposta dall'INPS, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sia con riferimento alla copertura finanziaria sia con riferimento alla quantificazione degli oneri. Rileva, in particolare, che per quanto attiene alla copertura finanziaria, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia che la relazione tecnica elaborata dall'INPS non indica i mezzi di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, sottolineando che l'utilizzo delle risorse della gestione separata non costituisce una fonte di copertura, atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri generali dell'INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato rileva, peraltro, che negli ultimi due anni la gestione separata ha registrato una spesa per prestazioni superiore al gettito contributivo. Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, osserva che la Ragioneria generale dello Stato rileva, tra l'altro, che gli effetti finanziari delle disposizioni di

cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono quantificati solo per il 2012, mentre le modifiche sono introdotte a regime, che non è individuato il numero dei potenziali beneficiari della misura e che non si chiarisce se le quantificazioni tengano conto del maggior ricorso agli ammortizzatori sociali dovuto al periodo di crisi economica. Evidenzia, inoltre, che non vengono quantificati gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*). Alla luce di tali considerazioni, rileva che allo stato la Commissione non potrebbe che esprimere un parere negativo sul provvedimento. Conformemente a quanto avvenuto in passato in analoghe circostanze, propone, pertanto, di inviare una lettera al Presidente della Commissione di merito per informarlo della trasmissione della relazione tecnica e delle valutazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire a tale Commissione di assumere ogni opportuna decisione al riguardo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Franco NARDUCCI (PD) esprime un giudizio critico sulla contrarietà espressa dalla Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica predisposta dall'INPS, osservando come la situazione dei lavoratori frontalieri sia particolarmente difficile, anche in considerazione del fatto che non è stato rinnovato l'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria delle quote di contribuzione versate per la copertura del rischio di disoccupazione dei lavoratori italiani in Svizzera. Evidenzia come tale situazione determini una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori italiani residenti in Svizzera e i lavoratori frontalieri, che stanno pagando a caro prezzo le conseguenze della difficile congiuntura economica e finanziaria e sono sostanzialmente abbandonati a sé stessi. Sottolinea, inoltre, che la proposta in esame troverebbe copertura nell'ambito delle risorse della gestione speciale costituita presso l'INPS e, pertanto, dichiara di

non condividere le valutazioni critiche espresse dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine all'assenza di copertura finanziaria. Osserva, peraltro, come su questi temi dovrebbe intervenire un accordo tra i Paesi dell'Unione europea e la Svizzera, segnalando tuttavia come le trattative non registrino progressi anche per la sostanziale inerzia del nostro Paese. Ritiene, pertanto, necessario farsi carico della difficile situazione di circa 55.000 concittadini che lavorano in Svizzera, auspicando che possano superarsi le criticità, che giudica infondate, rappresentate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, poiché i contributi versati dai lavoratori transfrontalieri confluiscono in una gestione separata essi, secondo gli interessati, dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per coprire i trattamenti oggetto del provvedimento. Rileva invece come tali contributi affluiscono comunque al sistema generale secondo il criterio della ripartizione. Sottolinea quindi come la questione non sia solo di tipo ragionieristico. Allo stato, ritiene inevitabile, salvo che non si voglia esprimere un parere contrario, procedere nel senso indicato dal relatore, inviando alla Commissione di merito una lettera, al fine di rappresentare le criticità evidenziate nella relazione tecnica.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.**

**Atto n. 425.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2012.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità sulla formulazione di alcune disposizioni dello schema in esame, segnalando l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti nelle diverse materie interessate dal provvedimento al fine di perfezionarne la stesura. In particolare, sottolinea come il provvedimento intervenga su materie assai delicate, come la tutela del paesaggio, ritenendo che, specialmente in un contesto ad elevata densità urbanistica, si debba evitare il rischio della speculazione edilizia. Rileva, inoltre, la necessità di sciogliere le ambiguità testuali presenti nel provvedimento, rilevando che in alcune disposizioni si menzionano contestualmente la « tutela » e la « valorizzazione » di beni culturali, funzioni assai diverse tra loro, la prima delle quali è rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale, mentre la seconda è rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Roberto SIMONETTI (LNP), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Borghesi, fa presente come, nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sono emerse criticità nella distinzione tra il concetto di tutela e quello di valorizzazione del patrimonio culturale, ricordando come la prima attività sia di esclusiva competenza pubblica, mentre la seconda potrebbe essere delegata. Ricorda inoltre che la delega di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 prevedeva un concorso di Roma capitale nella valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il

Ministero per i beni e le attività culturali, mentre l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame disporrebbe un'attribuzione diretta di tale competenza a Roma capitale. Richiama quindi la Commissione a valutare eventuali profili di incostituzionalità per eccesso di delega.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, confermando quanto rappresentato dall'onorevole Simonetti, fa presente che i componenti della Commissione potranno avvalersi degli approfondimenti istruttori svolti nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che, come avvenuto in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto legislativo attuativi della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere contestualmente alla Commissione bicamerale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, nel condividere le perplessità espresse dai deputati intervenuti, rileva come occorrerebbe svolgere un'audizione al fine di precisare gli aspetti relativi alla distinzione tra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Maino MARCHI (PD), condividendo le perplessità evidenziate con riferimento alla formulazione del provvedimento, ribadisce l'opportunità che vi sia una sostanziale coincidenza nell'espressione dei pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Osserva, peraltro, come gli aspetti segnalati nel dibattito attengano essenzialmente al merito del provvedimento, in quanto si riferiscono a questioni eminentemente ordinali, e, pertanto, siano riferibili principalmente alle competenze della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, rileva come occorra anche valutare gli eventuali effetti finanziari del trasferimento di personale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che potrebbe valutarsi la possibilità di acquisire le valutazioni di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI  
DEL GOVERNO**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

**Atto n. 439.**

(Rilievi alle Commissioni I e XI).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, premette che, in via generale, dal provvedimento, pur non corredato da relazione tecnica, dovrebbero derivare risparmi, sia pure non quantificati né preventivamente scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, bensì destinati, a consuntivo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Rileva comunque che la scelta di non predisporre una relazione tecnica appare verosimilmente dovuta alla difficoltà di quantificare l'impatto del

provvedimento su di una platea assai eterogenea e la cui esatta individuazione appare di una certa complessità. Fa presente che lo schema di decreto è infatti adottato sulla base di una norma di legge, l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, formulata in termini alquanto sintetici ma che è destinata ad intervenire in una materia non semplice, anche dal punto di vista del quadro normativo previgente, facendo i conti con una giurisprudenza, a partire da quella costituzionale, copiosa e non sempre univoca. Tali profili del provvedimento appaiono incidere anche sulla relativa dimensione finanziaria e sulle conseguenze che lo stesso è destinato a produrre sui conti pubblici. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca alla Commissione taluni profili dello schema di decreto dai quali appare dipendere in misura non marginale l'impatto del provvedimento sulla finanza pubblica. Con riferimento all'ambito di applicazione, osserva, in primo luogo, che l'articolo 2, in coerenza con il citato articolo 23-ter, individua, in particolare, i soggetti destinatari nelle persone fisiche che ricevono emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. Segnala che, ai sensi del citato comma, le amministrazioni dello Stato sono un sottosettore delle amministrazioni pubbliche che include gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, non comprendendo invece, oltre alle autonomie territoriali, « le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, l'Aran e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ». Pur rilevando come, a suo giudizio, le predette amministrazioni dovrebbero, invece, essere oggetto del provvedimento, ritiene che il Governo dovrebbe

comunque in primo luogo chiarire se il provvedimento debba effettivamente ritenersi applicabile al personale di tale insieme di enti, tra l'altro di dimensioni affatto trascurabili, che pur facendo parte del complesso delle amministrazioni pubbliche ed essendo in molti casi finanziati a valere sul bilancio dello Stato, non sono compresi nel perimetro definito dall'articolo 23-ter. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 2 del provvedimento, fa presente che esso estende l'applicazione del provvedimento alle autorità amministrative indipendenti, mentre il citato articolo 23-ter non contiene tale previsione e, attraverso il rinvio all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sembra riferirsi esclusivamente ai dipendenti del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio – ora soppresso ed i cui dipendenti sono transitati nella Banca d'Italia – della Consob e dell'Antitrust, e non ai componenti di tali istituzioni. Riguardo alle Autorità appare inoltre necessario considerare che le spese di funzionamento di alcune di esse, come la Consob, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Pur condividendo la scelta di applicare il provvedimento a tutte le autorità indipendenti, ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca se ritiene possibile, senza esporsi a successivi contenziosi, estendere la disciplina in esame ai dipendenti di tutte le Autorità indipendenti, nonché ai Presidenti e ai componenti di tali Autorità che sono nominati o eletti e non hanno lo *status* di dipendenti pubblici, mentre l'articolo 23-bis individua come destinatario del precetto esclusivamente « il personale » delle istituzioni alle quali ha fatto riferimento. Segnala che quanto appena osservato rispetto alle autorità indipendenti ha peraltro una valenza più generale. Il provvedimento in esame appare infatti destinato a trovare applicazione esclusivamente rispetto ad emolumenti, a qualsiasi titolo

percepiti e comunque denominati, corrisposti a carico della finanza pubblica e non sembrerebbe pertanto poter trovare applicazione qualora gli emolumenti medesimi non siano o siano solo in parte a carico dell'erario. Il Governo dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di chiarire che il provvedimento in esame non trova applicazione qualora gli emolumenti percepiti siano solo in parte a carico della finanza pubblica e gravino per il resto su contribuzioni esterne al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Relativamente all'articolo 5, fa presente che esso prevede che, per il personale con qualifica dirigenziale il cui trattamento economico non raggiunge il limite massimo individuato, le pubbliche amministrazioni valutino se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico. Osserva che tale previsione appare condivisibile, in quanto volta ad assicurare la coerenza dell'intervento in questione, conferendo alle amministrazioni la possibilità di definire le retribuzioni di tutto il personale dirigente. Tuttavia, poiché la stessa non figura nell'articolo 23-ter, il Governo dovrebbe chiarire se in tal modo le amministrazioni debbano ritenersi in ogni caso autorizzate a ridurre i trattamenti economici in essere del predetto personale, ovvero se non si tratti di un mero riferimento alla facoltà, sempre esercitabile dalle amministrazioni in sede di rinnovi contrattuali, di rivedere i trattamenti economici in essere. Nel primo caso andrebbe precisato il contenuto precettivo della norma ed il suo prevedibile impatto finanziario (ma anche chiarito come ciò possa essere ritenuto compatibile con il disposto legislativo), nel secondo la norma sembrerebbe di contenuto meramente ricognitivo e priva di un effettivo contenuto precettivo. Rileva che gli effetti finanziari del provvedimento appaiono, infine, connessi a due questioni di carattere generale che potrebbero condizionare l'applicazione della disciplina in esame. Segnala innanzitutto il principio del divieto di *reformatio in peius* elaborato dalla giurisprudenza sulla base dell'articolo 202 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che si traduce nel diritto del pubblico dipendente alla conservazione della retribuzione in godimento. La Corte costituzionale ha chiarito come tale principio vada temperato con il criterio della ragionevolezza e non possa pertanto considerarsi preclusa al legislatore la facoltà di approvare norme le quali modificchino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di lavoro purché tali modifiche non risultino irrazionali o arbitrarie. In altri termini, come precisato nella documentazione predisposta dagli uffici, dalla giurisprudenza costituzionale si evince che il legislatore può ritenersi autorizzato a ridurre unilateralmente le retribuzioni in atto in relazione ad «una oggettiva modificazione della prestazione lavorativa, o ad una nuova non arbitraria valutazione della qualità della stessa». Ritieni che il Governo dovrebbe pertanto chiarire se nel predisporre il provvedimento in esame ha tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale alla quale ho accennato o se ritiene che interventi volti a incidere in via permanente sui trattamenti retributivi possano essere giustificati esclusivamente dalla necessità di ridurre la spesa pubblica senza dare luogo a contenziosi. Segnala che l'attuazione del disposto legislativo di cui all'articolo 23-ter più volte richiamato appare, da ultimo, dipendere dalle modalità di coordinamento che si intendono stabilire tra la disciplina in esame e le preesistenti normative di grado primario, non espressamente abrogate, volte a perseguire con modalità diverse l'obiettivo del contenimento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Senza soffermarsi sul complesso di tali normative, per le quali rinvia al fascicolo di documentazione predisposto dagli uffici, richiama la disciplina prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha introdotto, anche per alcune categorie di pubblici dipendenti, il cosiddetto livellamento remunerativo Italia – Europa con riferimento al trattamento economico complessivo annualmente corrisposto in

funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto. Chiede pertanto al Governo di chiarire in che misura intenda tenere conto della normativa da ultimo richiamata e se ritenga che il provvedimento in esame debba essere attuato con priorità rispetto a tale normativa e, ancora, se ritenga che ambedue le discipline in questione debbano trovare applicazione con riferimento alle medesime categorie di personale pubblico, posto che, ad esempio, il «livellamento remunerativo Italia – Europa» potrebbe comportare una riduzione delle retribuzioni al di sotto del limite massimo individuato dal provvedimento in esame.

Massimo BITONCI (LNP) rileva come il relatore abbia sostanzialmente, a suo avviso, demolito il provvedimento in esame e sottolinea la necessità di una relazione tecnica al fine di valutare compiutamente i profili finanziari del provvedimento e l'effettivo ambito applicativo. Rileva inoltre come un'eventuale applicazione anche agli organi di vertice di talune autorità indipendenti, che non possono essere considerati giuridicamente dipendenti di tali amministrazioni, potrebbe dare luogo a contenziosi. Per tali ragioni invita ad un adeguato approfondimento.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che sia necessario chiarire alcuni aspetti del provvedimento, osservando in particolare che l'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che sia stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese, mentre lo schema non prevede alcuna disposizione al riguardo. Reputa, inoltre, che vi sia l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 5 dello schema, nonché di acquisire una stima dei possibili risparmi derivanti dal provvedimento. A suo avviso, dovrebbe altresì precisarsi la decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina e chiarire se essa si applichi anche a contratti di lavoro con professionisti esterni alle pubbliche amministrazioni.

Claudio D'AMICO (LNP), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Bitonci,

rileva che, pur condividendo la previsione di un tetto massimo alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, sarebbe stato meglio, a suo avviso, utilizzare come parametro l'indennità parlamentare, atteso che essa è generalmente considerata molto elevata, ma che è nettamente inferiore all'importo lordo previsto dal provvedimento. Condivide quindi la scelta di non prevedere alcuna deroga e rileva in proposito come sarebbe stato più opportuno estendere l'ambito di applicazione anche ai dipendenti delle società controllate dallo Stato o che comunque, come la RAI, ricevono finanziamenti pubblici. Chiede quindi al Governo di intraprendere iniziative più incisive in tale senso. Con riferimento all'articolo 5, suggerisce di precisare che le eventuali rideterminazioni delle retribuzioni per il personale dirigenziale non al di sopra del tetto dovranno comunque essere effettuate in diminuzione per evitare il rischio di una riapertura delle procedure contrattuali bloccate dalle recenti manovre economiche.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda come l'articolo 23-ter fu introdotto nel decreto-legge n. 201 del 2011, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa presentata dai relatori sulla quale si pervenne ad un voto trasversale, nel quale si registrarono orientamenti contrastanti anche all'interno di un medesimo gruppo. Nel dichiarare di non ricordare quale fosse stato all'epoca l'orientamento della Lega Nord Padania, osserva che si considerò a lungo se prevedere l'applicazione del limite anche agli emolumenti spettanti a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni che intrattengano con la stessa rapporti di consulenza o di lavoro autonomo ovvero a soggetti che effettuino prestazioni artistiche. Ritiene, in proposito, corretta la scelta compiuta di limitare l'intervento ai soli pubblici dipendenti, osservando che una diversa estensione del limite ai trattamenti economici avrebbe avuto finalità essenzialmente propagandistiche e avrebbe presentato rilevanti problemi applicativi. Sottolinea, inoltre, che evidentemente l'applicazione del limite ai

trattamenti economici non determina nell'immediato effetti finanziari, che si potranno verificare solo a consuntivo, osservando altresì che non è opportuno ipotizzare un rapporto tra l'importo dell'indennità parlamentare e il tetto massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, in quanto nel primo caso si tratta di un emolumento corrisposto in relazione all'esercizio *pro tempore* di una funzione pubblica elettiva, mentre nel secondo caso si fa riferimento a rapporti di lavoro i cui aspetti retributivi sono definiti, a seconda delle fattispecie, dalla contrattazione individuale o collettiva. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame sia pienamente coerente con gli sforzi di contenimento della spesa pubblica e imponga un contributo ai sacrifici che reputa sostanzialmente equo. Rileva, peraltro, che il limite dei trattamenti non può applicarsi agli organi costituzionali, in ragione dell'autonomia loro riconosciuta dal nostro ordinamento costituzionale, osservando tuttavia che esso opera nei loro confronti una sorta di *moral suasion*, affinché essi, nella loro autonomia, decidano in ordine al recepimento del contenuto del provvedimento in esame. Conclusivamente, pur rilevando come le disposizioni dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 fossero per molti versi contraddittorie e sicuramente perfettibili, esprime una valutazione complessivamente positiva sullo schema in esame.

Guido CROSETTO (Pdl) nel richiamare la genesi dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, rileva come il testo in esame non corrisponda esattamente agli effetti che le Commissioni volevano conseguire. In particolare, sottolinea come nessuno abbia mai pensato di legare la moralità della pubblica amministrazione al livello massimo stipendiale. Al contrario, sottolinea come la finalità fosse quella di realizzare un maggiore collegamento tra la retribuzione e i risultati effettivamente conseguiti dal dipendente. Ricorda in proposito come nel corso della discussione della norma fosse stata stigmatizzata la facoltà di cumulare alle retribuzioni di

taluni soggetti anche proventi derivanti da arbitrati o incarichi ulteriori. Evidenzia come sarebbe invece opportuno inserire un diverso meccanismo e come non sia corretto nemmeno considerare il primo presidente della Corte di cassazione come il dipendente che svolge, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, la funzione che merita la più alta retribuzione. Aggiunge che il limite massimo dovrebbe riguardare la parte fissa della retribuzione, legando eventuali maggiori emolumenti ai risultati effettivamente conseguiti, sottolineando come l'introduzione di un livellamento nel massimo uguale per tutti sia proprio di una società che ha perso ogni spinta propulsiva verso la crescita. Chiede quindi di conoscere la reale portata finanziaria della norma.

Lino DUILIO (PD) ritiene che sia interesse della Commissione acquisire una quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, osservando come altre considerazioni, pure interessanti, quali quelle relative all'estensione del limite, attengano essenzialmente ad aspetti di competenza delle Commissioni di merito. Osserva, peraltro, che la rilevanza degli aspetti finanziari avrebbe potuto far ritenere opportuna l'assegnazione del provvedimento alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, anziché ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Quanto al contenuto dello schema, ritiene che sia senza dubbio da condividere il principio della fissazione di un limite massimo ai trattamenti economici, osservando tuttavia come, analogamente a quanto osservato dall'onorevole Crosetto, sia opportuno tenere nel dovuto conto la correlazione tra i trattamenti riconosciuti e il raggiungimenti di specifici risultati. A suo avviso, quindi, si tratta di un provvedimento non banale ed auspica che anche l'esame nelle Commissioni di merito sia svolto con il dovuto approfondimento.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Bitonci, precisa che nella propria

relazione non ha inteso rivolgere alcuna critica al provvedimento in esame, che giudica invece positivamente, ma ha esclusivamente invitato il Governo a precisare la portata applicativa di alcune disposizioni, anche al fine di chiarire in modo univoco il perimetro di applicazione del limite dei trattamenti economici. Quanto alle osservazioni in ordine ad eventuali deroghe, osserva come il Governo non abbia inteso esercitare la facoltà prevista al riguardo dall'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 e come, anzi, abbia dato un'interpretazione estremamente rigorosa delle disposizioni del medesimo articolo 23-ter. Ritiene, infine, che, ancorché il provvedimento non presenti profili finanziari problematici, potrebbe comunque essere utile acquisire precise indicazioni dal Governo in ordine alla quantificazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede che il Governo chiarisca esattamente a quanti e a quali soggetti si applicherebbe il provvedimento, anche al fine della previsione di eventuali deroghe.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come il provvedimento in esame desti un grande interesse e si ponga, pertanto, l'esigenza di approfondire adeguatamente le sue implicazioni finanziarie. Ritiene, pertanto, che la Commissione dovrebbe richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica che chiarisca l'ambito di applicazione del decreto in questione e i relativi effetti finanziari. Avverte, tuttavia, che, essendo già scaduto il termine per l'espressione dei rilievi, la Commissione dovrebbe comunque concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di giovedì, anche qualora la relazione tecnica non fosse trasmessa.

Claudio D'AMICO (LNP) sottolinea come sia opportuno insistere nella richiesta di relazione tecnica, senza dare per scontato che si possa procedere ugualmente anche senza.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva come il provvedimento in esame non rientri tra quelli per i quali le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ritiene, tuttavia, che il Governo potrebbe eventualmente fornire in una relazione tecnica i chiarimenti richiesti nel corso del dibattito con riferimento all'ambito di applicazione del decreto in questione e ai suoi effetti finanziari.

La Commissione concorda sull'opportunità che il Governo fornisca, entro la giornata di giovedì 16 febbraio 2012, una relazione tecnica che quantifichi i risparmi che deriverebbero dall'applicazione del provvedimento in esame, anche individuando la platea dei soggetti ai quali si applicherebbe il limite massimo dei trattamenti economici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni dell'onorevole D'Amico chiede se sia disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica, da trasmettere ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, sul decreto-legge n. 211 del 2011 recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'aggiornamento è stato effettivamente trasmesso alla Camera nel pomeriggio del 7 febbraio 2012 e che di tale trasmissione ha dato conto nella seduta della Commissione dell'8 febbraio scorso. Avverte, pertanto, che tale documento è già agli atti della Commissione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda che nella seduta del 20 febbraio 2011 la Commissione aveva deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, la trasmissione, entro venti giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Segnala, inoltre, che, essendo scaduto tale termine, il presidente, nella seduta del 31 gennaio 2012, ha sollecitato il Governo a procedere ai necessari adempimenti, in modo da consentire alla Commissione di esprimere i pareri di competenza. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia posto all'ordine del giorno nella prossima settimana, ritenendo che, anche qualora la relazione richiesta non fosse ancora trasmessa, la Commissione dovrebbe comunque esprimere il prescritto parere.

**La seduta termina alle 15.25.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	58
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	60
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	70
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	60
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Atto n. 441 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

##### La seduta comincia alle 13.10.

**Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.**

**Nuovo testo C. 3428 Aprea.**  
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 3428 Aprea, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività teatrali e cinematografiche.

L'articolo 1 sancisce il principio secondo cui la Repubblica italiana riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo

dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi e ne sostiene le attività.

L'articolo 2 esclude le attività di spettacolo di strada dall'applicazione delle previsioni in materia di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante recate dal decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

L'articolo 3 novella gli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978, in materia di durata dei contratti di locazione relativi ad immobili di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

In particolare, la lettera *a*), numero 1), modifica il primo comma all'articolo 27 nel senso di prevedere che la disciplina sulla durata (non inferiore a sei anni) dei contratti di locazione o di affitto di immobili destinati attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, si applica sia che l'immobile venga condotto a titolo di locazione, sia che venga condotto a diverso titolo.

Il numero 2) della lettera *a*) sostituisce invece il terzo comma del medesimo articolo 27, estendendo l'applicazione del termine di durata novennale dei contratti di conduzione di immobili o di azienda adibiti o aventi ad oggetto attività teatrale o cinematografica, ad ogni tipologia di contratto, e non più solo ai contratti di locazione di immobili urbani.

Inoltre, rispetto alla formulazione vigente della disposizione, non si fa più riferimento alle attività alberghiere.

La lettera *b*) novella il primo comma dell'articolo 28, relativamente alla disciplina sulla rinnovazione del contratto.

In dettaglio, si prevede che il meccanismo di rinnovazione tacita (prevista di sei anni in sei anni per le attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, nonché per le attività di lavoro autonomo, e di nove anni in nove anni per le attività alberghiere e teatrali, salva disdetta) si applichi non solo ai contratti di locazione, ma a qualsiasi contratto di conduzione di immobili o di aziende.

Inoltre si estende la rinnovazione novennale anche alle attività cinematografiche.

L'articolo 4, comma 1, esclude le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgano attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense, dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge n. 94 del 2009.

Al riguardo ricorda che le richiamate disposizioni disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, prevedendo che il personale utilizzato a tali fini debba essere iscritto in apposito elenco, sulla base di specifici requisiti, e sia sottoposto ad obblighi di formazione.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle modalità di svolgimento delle attività musicali effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico, con specifico riferimento all'individuazione delle modalità per la selezione, la formazione e il relativo impiego del personale addetto ai servizi di controllo.

L'articolo 5 reca una previsione di carattere transitorio, ai sensi della quale i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, decorrente dalla data di scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza.

La disposizione specifica che alla scadenza della predetta proroga, o del maggior termine fissato dalle parti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento.

In merito alla formulazione della norma, evidenzia come essa non indichi esplicitamente a quali contratti si riferisca, potendosi pertanto anche intendere che

essa rechi una generalizzata proroga di diritto di tutti i contratti di locazione.

L'articolo 6 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prospetta, quindi, l'esigenza di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento del suo contenuto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza, prospettata dal relatore, di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### **Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.**

**Testo unificato C. 124 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio scorso.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nel corso delle precedenti sedute di esame del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato*), volte a migliorare il testo all'esame della Commissione, con riferimento alle criticità che esso presenta sotto il profilo tributario.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

#### **Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.**

**Testo unificato C. 4116 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Cesario, ne aveva illustrato il contenuto.

Al fine di consentire che l'esame del provvedimento prosegua in maniera proficua, ritiene opportuno attendere la prossima presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale dovrà prevedere, tra l'altro, le linee guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 13.25.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

#### **La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.**

**Atto n. 441.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (Atto n. 441), osservando, preliminarmente, come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della norma di delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ne prevede l'attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore, senza peraltro indicare specifici criteri di delega.

Per quanto riguarda la direttiva 2009/110/CE, evidenzia come essa sia stata adottata in vista dell'esigenza di aggiornare la precedente direttiva 2000/46/CE (riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica) alla luce della direttiva 2007/64/CE (PSD, sui servizi di pagamento, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 11 del 2010) la quale ha creato un quadro giuridico coerente per i servizi di pagamento, prevedendo il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento.

Al fine di eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica, la direttiva rivede la disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL), in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.

In tale prospettiva è stata introdotta una definizione di moneta elettronica tecnicamente neutra, in modo tale da coprire tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento. La moneta elettronica può essere detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica o memorizzata a distanza su un *server* e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione è volta a includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.

La direttiva 2009/110/CE si pone inoltre l'obiettivo di rivedere il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, adeguandolo ai rischi propri di tali istituti e armonizzandolo al regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento, disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE (PSD). A tal fine, un certo numero di articoli di detta direttiva si applicano, in quanto compatibili, agli istituti di moneta elettronica (articolo 3.1).

Al riguardo si prevede che gli istituti di moneta elettronica distribuiscono moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali, tra l'altro mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l'offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti o il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l'apporto di un'integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non sono autorizzati a emettere moneta elettronica tramite agenti, essi possono tuttavia essere autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all'allegato della direttiva 2007/64/CE tramite agenti, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 17 di tale ultima direttiva. Viene specificato, inoltre, che l'attività di gestione dei

sistemi di pagamento può anche essere svolta dagli istituti di moneta elettronica.

Si precisa altresì che l'emissione di moneta elettronica non costituisce un'attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE (direttiva sugli enti creditizi) e che gli istituti di moneta elettronica non possono concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica. Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non sono autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica.

Al riguardo la direttiva modifica la definizione di ente creditizio prevista nella direttiva 2006/48/CE: in tal modo gli istituti di moneta elettronica non sono considerati enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un'impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della direttiva in esame, anziché della direttiva 2006/48/CE.

Passando quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come l'articolo 1 contenga una serie di modifiche al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), che reca, al Titolo *V-bis*, il nucleo essenziale della normativa italiana sugli istituti di moneta elettronica, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.

In sostanza, le modifiche recate a tale disciplina intendono rendere tale regolamentazione, la quale prevede requisiti più stringenti rispetto al dettato comunitario, conforme alla normativa comunitaria, sia sotto il profilo prudenziale, sia sotto quello della trasparenza, oltre a promuovere lo sviluppo del mercato della moneta elet-

tronica, al fine di favorire la tracciabilità dei flussi finanziari e di ridurre l'utilizzo del contante, nonché i costi ad esso connesso.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 integra la definizione di « prestazione di servizi di pagamento » facendo riferimento al decreto legislativo n. 11 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (PSD), in cui tale definizione è prevista.

Il comma 2 introduce la nuova definizione di moneta elettronica prevista dall'articolo 2.2 della direttiva 2009/110/CE, ai sensi del quale essa corrisponde al valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

A differenza della definizione della direttiva, ma conformemente al suo contenuto normativo, la definizione recata dallo schema di decreto individua anche gli strumenti e le operazioni che non sono da considerarsi moneta elettronica:

a) gli strumenti a spendibilità limitata (servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi);

b) le operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi.

Il comma 3 riformula l'intero Titolo V-bis del TUB, sostituendo gli articoli da 114-bis a 114-quinquies ed introducendo quattro nuovi articoli (da 114-quinquies.1 a 114-quinquies.4).

La nuova formulazione dell'articolo 114-bis, nel recepire l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, individua, al comma 1, i soggetti ai quali è riservata l'emissione di moneta elettronica: le banche e gli istituti di moneta elettronica.

Ai sensi del comma 2 possono inoltre emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. I soggetti pubblici, pertanto, possono emettere moneta elettronica soltanto se le disposizioni di settore che li disciplinano consentono tale forma di operatività; in mancanza di tale autorizzazione *ex lege* anche i soggetti di natura pubblica dovranno costituire un IMEL per svolgere la relativa attività.

In tale ambito non è stata esercitata l'opzione, prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, che dava facoltà al legislatore nazionale di dettare una specifica regolamentazione per consentire a Cassa Depositi e Prestiti di emettere moneta elettronica, attesa l'estraneità di tale attività rispetto all'operatività tipica della Cassa.

Il comma 3 dell'articolo 114-bis, che dà attuazione all'articolo 12 della direttiva 2009/110/CE, sancisce il divieto per gli IMEL di corrispondere interessi, in considerazione della funzione economica svolta dalla moneta elettronica, che è uno strumento destinato ad effettuare pagamenti generalmente di piccolo importo in sostituzione di monete o banconote e non può essere utilizzato come deposito con finalità di risparmio.

La nuova formulazione dell'articolo 114-ter, comma 1, dà attuazione al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE, prevedendo il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere, su richiesta dagli emittenti, il rimborso

della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità indicate espressamente nel contratto di emissione. La disposizione integra l'assetto normativo attuale che, in linea con le disposizioni della previgente direttiva IMEL 2000/46/CE, stabiliva il solo principio del rimborso al valore nominale della moneta elettronica.

Sono inoltre espressamente disciplinati i termini di prescrizione con riferimento all'estinzione del diritto al rimborso, anche se in assenza di specifiche indicazioni da parte della direttiva. Al fine di evitare l'elusione dei principi sanciti dalla direttiva in materia di diritto al rimborso, è stato precisato che l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'articolo 2946 del codice civile.

Il comma 2 (in attuazione di quanto indicato dai paragrafi 5 e 6, articolo 11 della direttiva) detta alcune regole specifiche sul rimborso totale o parziale della moneta elettronica detenuta a seconda che il contratto di emissione sia ancora in corso di validità ovvero sia già scaduto. In particolare, si specifica la disciplina applicabile quando il rimborso venga chiesto successivamente alla scadenza del contratto e fino al maturare del termine di prescrizione decennale: in tal caso il detentore ha comunque il diritto di ottenere il rimborso del valore monetario totale ovvero nella misura richiesta se l'emittente è un IMEL che svolge anche altre attività imprenditoriali.

Il comma 3 recepisce il paragrafo 7, dell'articolo 11 della direttiva, consentendo all'emittente e ai soggetti diversi dal consumatore che accettino in pagamento la moneta elettronica di derogare alle condizioni fissate per il rimborso, sia sotto il profilo dell'ammontare totale o parziale, sia sotto quello delle commissioni applicabili sulla base di un accordo contrattuale.

La nuova formulazione dell'articolo 114-quater riguarda specificatamente la disciplina degli IMEL, ribadendo l'obbligo di iscrizione in un apposito albo presso la Banca d'Italia degli IMEL autorizzati.

Il comma 1 riprende il terzo comma dell'articolo 114-*bis* vigente, introducendo l'obbligo di dare notizia, nell'albo, anche delle succursali in Italia di IMEL italiani, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE, che richiama, tra gli altri, l'articolo 13 della direttiva PSD.

Il comma 2, dando attuazione ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, prevede innanzitutto che gli IMEL sono tenuti a scambiare immediatamente i fondi ricevuti in moneta elettronica.

La seconda parte del comma 2, in attuazione del paragrafo 4 dell'articolo 3 della direttiva, autorizza gli IMEL a distribuire e rimborsare la moneta elettronica anche indirettamente, tramite soggetti che agiscano a loro nome.

Il comma 3 dà attuazione all'articolo 6 della direttiva, riconoscendo, alla lettera *a*), la possibilità, per gli istituti di moneta elettronica, di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione.

Con riferimento ai soggetti attraverso i quali sono prestati i servizi di pagamento, coerentemente a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva, gli IMEL italiani dovranno avvalersi di agenti in attività finanziaria, per effetto di quanto previsto dall'articolo 128-*quater*, comma 1, del TUB.

Al riguardo evidenzia come, a differenza degli istituti di pagamento, per i quali è richiesta un'autorizzazione specifica per ciascun servizio di pagamento che si intende prestare, l'autorizzazione degli IMEL sia onnicomprensiva e riguarda, quindi, oltre alla moneta elettronica, tutti i servizi di pagamento. Gli IMEL, senza necessità di apposita autorizzazione della Banca d'Italia, possono dunque svolgere le seguenti attività accessorie ai servizi di pagamento: *a*) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia; *b*) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pa-

gamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati; *c*) gestire sistemi di pagamento.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva, la lettera *b*) del comma 3 stabilisce che gli IMEL possano inoltre prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

La nuova formulazione dell'articolo 114-*quinquies* disciplina il regime autorizzatorio e operativo a livello transfrontaliero.

In particolare, il comma 1, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 14 del TUB in materia di requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività bancaria, recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva, che a sua volta rinvia all'articolo 10 della direttiva PSD relativo ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli istituti di pagamento (IP), che sono analoghi a quelli che la normativa comunitaria impone agli IP.

I commi 2 e 3 (che riprendono anch'essi il dettato dell'articolo 14 del TUB) disciplinano i criteri di valutazione dell'istanza di autorizzazione (la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti), la procedura autorizzativa, nonché i casi di revoca e decadenza dell'autorizzazione stessa.

Il comma 4 recepisce la previsione comunitaria (di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva) che consente agli IMEL di esercitare anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di pagamento.

In particolare, la disposizione, analogamente a quanto già previsto per gli IP ibridi, introduce alcuni requisiti aggiuntivi per la società, già operativa in altri settori imprenditoriali che intenda prestare servizi di pagamento. I requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1 (ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali)

sono: a) la costituzione di un patrimonio destinato; b) la nomina di uno più responsabili, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai quali è affidata la gestione del patrimonio medesimo.

In tale ambito il comma 5 prevede che la Banca d'Italia, quando lo ritenga opportuno per garantire la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica ovvero per assicurare l'esercizio effettivo della vigilanza, può imporre la costituzione di una società separata.

I commi 6 e 7 disciplinano l'operatività transfrontaliera degli IMEL, introducendo il principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario, nonché la libera prestazione di servizi (ai sensi dell'articolo 25 della direttiva PSD, richiamato dall'articolo 3 della direttiva IMEL).

Il comma 8 dà attuazione all'articolo 8 della direttiva 2009/110/CE, il quale richiede che le succursali di IMEL extracomunitari non abbiano un trattamento più favorevole di quello previsto per gli IMEL comunitari.

La disposizione ricalca la disciplina prevista per le banche, salvo il rinvio al parere del Ministero degli Affari Esteri.

Il comma 9 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni per regolare gli aspetti di dettaglio della disciplina.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE, disciplina le forme di tutela dei fondi ricevuti dagli IMEL a fronte dell'emissione di moneta elettronica.

In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo per gli IMEL di registrare in poste del passivo, per ciascun cliente, le somme ricevute per l'emissione di moneta elettronica.

Il comma 2 prevede che le somme ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'IMEL e, nel caso siano prestati anche servizi di pagamento, dalle attività in cui

sono investite le somme di denaro registrate nei conti di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate.

Il comma 3 estende ai detentori della moneta elettronica le regole attualmente previste per i titolari dei conti di pagamento in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario.

Il comma 4 precisa che, per quanto riguarda i servizi di pagamento diversi da quelli collegati all'attività principale di emissione di moneta elettronica, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per gli istituti di pagamento.

Ai sensi del comma 5 gli IMEL che, oltre ad emettere moneta elettronica, svolgono anche attività imprenditoriali diverse (IMEL ibridi) hanno l'obbligo di costituire un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.2 riguarda la vigilanza sugli istituti di moneta elettronica.

Al riguardo rammenta che, per assicurare la sana e prudente gestione degli IMEL, la direttiva 2009/110/CE, agli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi da 1 a 6, delinea un regime prudenziale analogo a quello previsto per gli istituti di pagamento. Sono previsti: requisiti patrimoniali proporzionati ai rischi operativi e finanziari a cui sono esposti gli IMEL; regole di natura organizzativa che prescrivono l'adozione di dispositivi di governo societario, procedure amministrative e contabili, nonché sistemi di controllo e di gestione del rischio adeguati; cautele per assicurare che l'esternalizzazione di funzioni aziendali non attenui l'efficacia dei controlli interni e di quelli esercitati dalle autorità di vigilanza.

Per l'esercizio della vigilanza, la direttiva prevede che le autorità di controllo abbiano il potere di: 1) chiedere informazioni all'IMEL; 2) effettuare ispezioni

presso lo stesso, le sue succursali, gli agenti, i soggetti presso i quali sono state esternalizzate attività; 3) emanare raccomandazioni, linee guida e provvedimenti amministrativi vincolanti.

Per dare attuazione a tali previsioni si introducono alcune disposizioni che, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva, prevede poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva della Banca d'Italia.

In particolare, il comma 1 prevede che gli IMEL inviino alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato, e trasmettano alla stessa Banca i propri bilanci.

Ai sensi dei commi da 2 a 4 la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, l'organizzazione, i controlli interni; la Banca può inoltre convocare gli amministratori, ordinare la convocazione degli organi collegiali o convocarli direttamente, adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli IMEL (compreso il divieto di effettuare determinate operazioni, di distribuire utili o di pagare interessi), nonché effettuare ispezioni.

Il comma 5 consente alle autorità competenti di altro Stato membro dell'UE di ispezionare gli IMEL comunitari che operano in territorio italiano.

Con riferimento agli IMEL ibridi, il comma 6 circoscrive i poteri di vigilanza della Banca d'Italia alla sola emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e relative attività accessorie.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.3 contiene un rinvio a diversi articoli del TUB, al fine di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento, sulla base di quanto previsto dalla direttiva.

Al comma 1 sono richiamate le disposizioni riguardanti: la disciplina degli assetti proprietari già prevista per le banche; gli obblighi di comunicazione da parte del Collegio sindacale; i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; le sanzioni amministrative nelle ipo-

tesi di violazioni relative alle partecipazioni al capitale in un IMEL e agli obblighi di comunicazione delle stesse.

Il rinvio all'intero Titolo VI del TUB, recante disposizioni in materia di trasparenza, tiene conto della circostanza che, da un lato, l'emissione di moneta elettronica è già assoggettata alla disciplina di trasparenza in base al decreto legislativo n. 11 del 2010 e, dall'altro, che in base alla nuova direttiva gli IMEL possono concedere finanziamenti connessi con i servizi di pagamento. Esso consente, inoltre, di dare attuazione all'articolo 13 della direttiva, che estende agli emittenti di moneta elettronica l'obbligo di istituire idonee procedure di reclamo alle autorità competenti e di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti per i prestatori di servizi di pagamento dalla direttiva PSD.

Anche nei confronti degli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano le regole in materia di condizioni e modalità del rimborso della moneta elettronica, inclusi i profili di trasparenza informativa, nonché la disciplina in tema di esposti e di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 11 del 2010, limitatamente alla materia del rimborso.

Il comma 2 definisce la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IMEL puri (che non esercitano altre attività imprenditoriali), effettuando un rinvio alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari.

La disposizione configura un regime semplificato rispetto all'attuale (che prevede invece la sottoposizione alle procedure di gestione delle crisi previste per le banche), congruente con la nuova impostazione in materia della direttiva, che non qualifica più gli IMEL come enti creditizi.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.4 contiene alcune disposizioni di carattere speciale.

Il comma 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, consente alla Banca d'Italia di esentare gli IMEL dall'applicazione di al-

cune disposizioni della disciplina di riferimento quando ricorrono congiuntamente due condizioni:

a) le attività complessive generino una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia (non superiore ai 5 milioni di euro);

b) gli amministratori dell'IMEL non abbiano subito condanne per riciclaggio o finanziamento del terrorismo o per altri reati finanziari. Spetta alle disposizioni di attuazione individuare quali norme potranno essere derogate.

Il comma 2 consente alla Banca d'Italia di stabilire limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli IMEL che si avvalgono delle deroghe stabilite dal comma 1; i predetti istituti non beneficiano inoltre, ai sensi del comma 3 delle disposizioni in materia di mutuo riconoscimento.

Ai sensi del comma 4 i predetti IMEL comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle condizioni stabilite dal comma 1 per fruire delle predette deroghe, nonché i volumi di moneta elettronica mediamente emessi.

In base al comma 5 del nuovo articolo 114-*quinquies*.4 gli IMEL esentati possono prestare servizi di pagamento solo qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB in materia di deroga all'obbligo di iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento.

Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo prevede che, qualora lo Stato italiano, gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, emettano moneta elettronica in veste di pubblica autorità, ad essi si applichino solo le norme di cui al nuovo articolo 126-*novies* del TUB, inserito dall'articolo 1, comma 5, dello schema.

Il predetto comma 5 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva, introduce appunto nel TUB il nuovo articolo 126-*novies*, il quale disciplina, al comma 1, gli unici casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti

possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica e applicare una commissione « adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti ».

Tale possibilità è riconosciuta nei seguenti casi:

a) il rimborso sia chiesto prima della scadenza del contratto;

b) il detentore di moneta elettronica receda dal contratto prima della scadenza;

c) il rimborso sia chiesto oltre un anno dopo la scadenza del contratto.

Ciò costituisce una novità rispetto alla direttiva previgente che si limitava a prevedere il solo diritto di rimborso al valore nominale a richiesta del detentore della moneta elettronica.

Il comma 2 del nuovo articolo 126-*novies* sancisce la possibilità, per i soggetti diversi dai consumatori, di regolare in via contrattuale le condizioni di rimborso, anche in deroga al comma 1.

Il comma 3 del nuovo articolo 126-*novies* sancisce l'obbligo per gli emittenti di fornire al detentore l'informativa pre-contrattuale sulle modalità e le condizioni del rimborso, secondo le ulteriori precisazioni che potranno essere definite dalla Banca d'Italia nelle disposizioni di trasparenza.

Il comma 4 del nuovo articolo 126-*novies* dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva, nella parte in cui richiede che il contratto indichi chiaramente le condizioni del rimborso.

L'articolo 2 dello schema di decreto contiene altre modifiche al TUB necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.

In particolare il comma 1 abroga, per coerenza sistematica, il comma 1-*bis* dell'articolo 59 del TUB, in tema di vigilanza consolidata sui gruppi.

Il comma 2 modifica l'articolo 106, comma 2, del TUB, per prevedere che gli intermediari finanziari iscritti al relativo albo possono essere autorizzati all'emissione di moneta elettronica.

L'impostazione della nuova disposizione è analoga a quella già adottata per la prestazione dei servizi di pagamento: l'intermediario finanziario è equiparato agli altri emittenti di moneta elettronica ibridi ed assoggettato alla medesima disciplina (obbligo di costituzione di un patrimonio destinato e nomina di un responsabile).

I commi 3, 4, 5 e 6 modificano, rispettivamente, limitatamente all'adeguamento dei riferimenti normativi, gli articoli 131-*bis*, 131-*ter*, 144 primo e secondo comma, del TUB, recanti norme di carattere sanzionatorio.

Il comma 7 integra l'articolo 144, comma 3, del TUB, al fine di assicurare un'adeguata copertura sanzionatoria alla violazione della disposizione sull'obbligo di informativa precontrattuale sulle modalità e condizioni del rimborso, di cui all'articolo 126-*novies*, comma 3 (introdotto dal comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto).

Il comma 8 modifica l'articolo 144, comma 5, del TUB, al fine di includervi anche il caso di collaboratori degli IMEL e IP.

L'articolo 3 dello schema di decreto apporta al decreto legislativo n. 231 del 2007, recante disposizioni in materia di antiriciclaggio, alcuni adeguamenti conseguenti alla trasposizione della direttiva IMEL.

In particolare, si aggiorna, in connessione con la modifica dell'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), del TUB, operata dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, la definizione di moneta elettronica recata dal predetto decreto legislativo n. 231, ai fini della disapplicazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.

In particolare, rispetto alla vigente formulazione, viene innalzato da 150 a 250 euro l'importo massimo memorizzato su carte non ricaricabili, aumentato ulteriormente a 500 euro per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali.

L'articolo 4 dello schema contiene le disposizioni transitorie necessarie per as-

sicurare l'ordinata entrata in vigore delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo.

In particolare, il comma 1 prevede che gli IMEL iscritti prima del 30 aprile 2011 (termine di recepimento della direttiva) nell'albo previsto dal vigente articolo 114-*bis* del TUB, possano proseguire nell'attività fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo, trascorsi i quali cessano l'attività, salvo che non siano iscritti, ovvero siano in corso di iscrizione, nel nuovo albo di cui all'articolo 114-*quater* del TUB.

Il comma 2 esercita la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva, di prevedere l'iscrizione automatica nel nuovo albo degli IMEL, già autorizzati alla data del 30 aprile 2011, a condizione che le autorità competenti siano in possesso delle informazioni necessarie per valutare se rispettano i requisiti in materia di capitale minimo, fondi propri e requisiti di tutela.

Al fine di verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di forme di tutela, la lettera *b*) del comma 2 prevede che sia presentata alla Banca d'Italia un'apposita relazione circa il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 114-*quinqies*.1 del TUB.

Coerentemente al dettato della direttiva, il comma 3 prevede che, anche in mancanza dell'iscrizione ai sensi del comma 1, gli IMEL autorizzati in Italia prima del 30 aprile 2011, possono continuare ad operare fino al 30 aprile 2012, ovvero fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo.

Decorso tale termine gli IMEL cessano dall'attività, salvo che non siano iscritti nell'albo degli IMEL di cui all'articolo 114-*quater* del TUB, ovvero sia in corso il procedimento di autorizzazione dell'articolo 114-*quinqies* del TUB, anche per valutare se presentare istanza per avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-*quinqies*.4.

Il comma 4 detta invece il regime transitorio applicabile agli IMEL iscritti

nell'albo successivamente alla data di recepimento fissata dalla direttiva (30 aprile 2011), prevedendo che essi presentino istanza di autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo, corredata dalla documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti. In mancanza dei requisiti, ovvero in caso di mancata presentazione dell'istanza, gli IMEL possono proseguire l'attività solo fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, salvo che non sia in corso il procedimento di autorizzazione.

Il comma 5 abroga la delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di regolamentazione prudenziale degli IMEL, preveden-

done tuttavia l'ultrattività sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

L'articolo 5 reca, al comma 1, la clausola di invarianza degli oneri finanziari, prevedendo, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti  
(Testo unificato C. 124 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 124 ed abbinato, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivisa l'opportunità di rafforzare gli strumenti per l'inserimento lavorativo dei detenuti, in considerazione dell'effetto positivo esplicito dall'attività lavorativa di tali soggetti, sia ai fini della rieducazione sia ai fini della riduzione del tasso di recidività dei condannati;

rilevata, tuttavia, l'esigenza di apportare talune correzioni alla formulazione delle norme agevolative di natura tributaria recate dal provvedimento, al fine di consentire l'effettiva fruibilità del beneficio, nonché di circoscrivere maggiormente l'ambito e la portata delle medesime agevolazioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 3 della legge n. 193 del 2000, novellato dall'articolo 3 del testo unificato, il quale stabilisce che il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3 nel caso di assunzione di lavoratori detenuti, internati, che benefi-

ciano delle misure alternative alla detenzione o ammessi al lavoro all'esterno, sia riconosciuto anche in favore delle cooperative sociali accreditate, nonché con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* della legge n. 193 del 2000, introdotto dall'articolo 5 del testo unificato, il quale prevede che il credito d'imposta previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 193 sia « suddiviso in parti uguali » tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, provveda la Commissione di merito a specificare che le cooperative sociali cui fanno riferimento le norme sono le cooperative sociali accreditate sia a livello regionale sia a livello statale;

2) con riferimento ai nuovi articoli 3-*bis* e 3-*ter* della legge n. 193 del 2000, di cui all'articolo 3 del testo unificato, i quali introducono un credito mensile d'imposta in favore delle imprese che affidino a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi « costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti », sia all'interno sia all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza, nonché in favore di cooperative sociali, loro consorzi e comunità di recupero che inseriscano in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti, provveda la Commissione a circoscrivere maggiormente l'ambito di applicazione del beneficio, in particolare definendo con maggiore precisione l'oggetto

del credito d'imposta e le condizioni per la fruizione dello stesso;

3) con riferimento al nuovo articolo 5-ter della legge n. 193 del 2000, introdotto dall'articolo 5 del testo unificato, il quale riconosce alle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, l'applicazione, « per le attività affidate », di un'aliquota IVA agevolata stabilita nella misura del 4 per cento « o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia », comunque in misura non inferiore al 4 per cento, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale risulta in contrasto con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA, che definisce in termini tassativi le aliquote previste per i diversi beni e servizi ed i casi in cui possono essere applicate a livello nazionale aliquote ridotte, né consente l'applicazione di aliquote inferiori al 5 per cento se non applicate già alla data del 1° gennaio 1991;

4) sempre con riferimento al nuovo articolo 5-ter della legge n. 193 del 2000, provveda comunque la Commissione di merito a modificare la norma, la quale appare formulata in termini non del tutto perspicui, prevedendo eventualmente che l'attuazione della normativa sia subordinata alla previa autorizzazione degli organi comunitari, anche per quanto riguarda la sua compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e che l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata riguardi le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle cooperative sociali o dalle altre imprese cui le amministrazioni pubbliche affidino lo svolgimento di attività produttive svolte all'interno degli istituti penitenziari che costituiscono occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, nonché rinviando la definizione delle modalità attuative ad un atto di normativa secondaria.

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 193 del 2000,

novellato dall'articolo 3 del testo unificato, il quale stabilisce che il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3, in favore delle cooperative sociali accreditate e delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno, si applica anche nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione, o del lavoro all'esterno, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi, qualora il detenuto non abbia beneficiato delle predette misure, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire esplicitamente che tale previsione costituisce una fattispecie aggiuntiva rispetto a quella indicata dal comma 1 del medesimo articolo 3 della legge n. 193;

b) con riferimento all'articolo 4, il quale prevede che « le modalità » e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter della stessa legge n. 193, come sostituiti o introdotti dal provvedimento, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale sia adottato dal Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché di specificare che il predetto decreto definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta; verifichi altresì la Commissione di merito se sia necessario prevedere l'emanazione di un decreto interministeriale in materia ogni anno, atteso che la continua modifica della disciplina relativa potrebbe costituire un ostacolo all'effettiva fruibilità dell'agevolazione;

c) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* della legge n. 193 del 2000, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire un meccanismo attraverso il quale suddividere il credito d'imposta tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, ad esempio attraverso la previsione di un meccanismo di previa prenotazione – autorizzazione alla fruizione del beneficio;

valuti inoltre la Commissione l'opportunità di specificare che il riparto riguarda le cooperative sociali accreditate le quali assumono i lavoratori;

d) sempre con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* della legge n. 193, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricollocare la disposizione nel corpo del novellato articolo 3 della legge n. 193 del 2000.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ..... 73

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis ..... 73

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come nuovo testo base*) ..... 74

ALLEGATO 1 (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come nuovo testo base*) . 75

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come nuovo testo base*) ... 74

ALLEGATO 2 (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) ... 76

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Beirut dal 21 al 23 dicembre 2011 ..... 74

ALLEGATO 3 (*Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Beirut, dal 21 al 23 dicembre 2011*) ..... 77

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 14 febbraio 2012.*

#### Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali.

**C. 1428 Goisis.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, professor Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione.**  
**C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come nuovo testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone di fissare, quindi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.**

**C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come nuovo testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2011.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Luigi NICOLAIS (PD), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*). Auspica, altresì, che il Governo formuli

in tempi brevi il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame. Auspica inoltre che sia fissato un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime il giudizio favorevole del Governo sul provvedimento in esame.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, sulla base della proposta del relatore, propone di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, sulla base della proposta del relatore, propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Sulla missione svolta a Beirut dal 21 al 23 dicembre 2011.**

Paola FRASSINETTI, *presidente*, invita il collega Barbieri a rendere le comunicazioni sulla missione svolta a Beirut.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rende le comunicazioni sulla missione svolta a Beirut (*vedi allegato 3*).

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione (C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE**

**Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole**

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli, della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è previsto l'insegnamento nelle scuole dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale « Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera », senza effetti civili, allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

3. Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 2

**Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense (C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. L'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense, dichiarato istituto di educazione e istruzione femminile ai sensi del regio decreto 18 novembre 1869, n. 2301, nonché dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 10 ottobre 1931, n. 1312, è estinto.

2. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » è trasferito in proprietà al comune di Vico Equense che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto stesso.

3. Alle operazioni di consegna al comune di Vico Equense effettuate in attuazione del comma 2 provvede il presidente

del consiglio di amministrazione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso », d'intesa con il dirigente scolastico regionale per la Campania.

4. Il patrimonio dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » è utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo.

ART. 2.

1. Il trasferimento di cui alla presente legge e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.

## ALLEGATO 3

**Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Beirut,  
dal 21 al 23 dicembre 2011.**

1. Una delegazione della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, formata dai deputati Emerenzio Barbieri (Capo delegazione) e Paola Goisis, ha svolto una missione a Beirut dal 21 al 23 dicembre 2011, allo scopo di approfondire la conoscenza del sistema di promozione della lingua e della cultura italiane in tale Paese, ed acquisire utili elementi di conoscenza anche in riferimento all'indagine conoscitiva su analoga materia in corso di svolgimento da parte della Commissione con la Commissione Affari esteri.

2. All'arrivo a Beirut, mercoledì 21 dicembre, la delegazione ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Beirut, Giuseppe Morabito, e il direttore dell'Istituto italiano di cultura, Wanda Grillo. L'onorevole Barbieri ha presentato la delegazione e gli scopi della missione, ringraziando i presenti per l'impegno profuso nell'organizzazione. Ha fatto seguito un dibattito incentrato sul ruolo svolto dall'Istituto italiano di cultura a Beirut, avente sedi non solo nella capitale libanese ma anche a Tripoli, dove ha sede pure l'Istituto Dante Alighieri. Ai quesiti posti dall'onorevole Barbieri per approfondire la conoscenza del sistema di diffusione della lingua e della cultura italiane in tale territorio, la dottoressa Grillo ha risposto fornendo cifre e chiarimenti. In primo luogo, la direttrice Grillo ha ricordato che il bilancio dell'Istituto sfiora i 500.000 euro, comprese le cosiddette sponsorizzazioni anche indirette, e che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca dovrebbe fornire per il 2012 un contributo pari a circa 120.000 euro.

La dottoressa Grillo ha precisato inoltre che esiste un'associazione di architetti che si sono formati in Italia, molto pre-

sente in area libanese, e che vi è la possibilità di avere professori e personalità autorevoli nel mondo della cultura disponibili ad accettare forme di collaborazione con l'Istituto con *cachet* ridotti o meramente simbolici. L'Ambasciatore Morabito ha aggiunto che è previsto il finanziamento di lettori per la diffusione della lingua italiana come lingua curricolare, tenuto conto che si tratta di un efficace veicolo di occupazione e di inserimento professionale. L'Ambasciatore d'Italia ha ricordato, al riguardo, che il primo Paese esportatore verso il Libano, superando Cina e USA, è proprio l'Italia, pertanto investire nella cultura e mantenere contatti con chi ha seguito i corsi di italiano è fondamentale. L'Ambasciatore Morabito ha concluso, quindi, ricordando che il sistema di istruzione privata e pubblica è di tipo duale, ovvero a due velocità, analogamente a quello americano.

Al termine dell'incontro, la delegazione della Commissione ha quindi visitato la sede dell'Istituto italiano di cultura, ubicato presso l'Ambasciata. In quest'occasione, la dottoressa Grillo ha fornito ulteriori dati sull'attività svolta in campo culturale, ricordando che nell'arco del 2011 sono state attuate 22 manifestazioni culturali e si sono registrate 1.470 iscrizioni ai corsi di lingua organizzati *in loco*. Ha rilevato, d'altro canto, che l'istituto offre corsi di lingua e cultura italiana a vari livelli e, secondo la scansione del Quadro Comune Europeo di riferimento, è sede degli esami di Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) dell'Università per Stranieri di Siena. L'Istituto organizza anche corsi di formazione per gli insegnanti di lingua italiana e partecipa attivamente al « Progetto L2S » di insegnamento dell'italiano come se-

conda lingua straniera, che si svolge nelle scuole pubbliche libanesi dall'anno scolastico 2000/2001. Nel corso della presentazione è stato ricordato, peraltro, che anche grazie a tale importante iniziativa, nell'anno scolastico 2010/2011, l'idioma italiano è stato insegnato in 22 scuole pubbliche, disseminate su tutto il territorio libanese, a circa 2.578 giovani iscritti. È stato precisato, inoltre, che la lingua italiana si insegna sia all'Università Libanese, dov'è istituita una cattedra di lingua italiana, sia all'Università *Saint-Esprit* di Kaslik, nonché presso scuole private, per un totale di circa 460 iscritti. La direttrice ha ricordato, infine, che l'istituto offre un ampio ventaglio di servizi, tra i quali una biblioteca, una videoteca e un'emeroteca, presso la sede di Hamra, un servizio di informazione e documentazione sull'Italia in campo culturale. L'Istituto fornisce, altresì, supporto a ricercatori e studenti italiani per le loro attività di studio in Libano.

L'onorevole Barbieri ha quindi espresso apprezzamento per le molteplici attività organizzate dall'Istituto, rilevando quanto sia prezioso poter contare su una rete di istituti di cultura in grado di operare proficuamente sul territorio nei settori di competenza, pur se misurandosi con la riduzione di fondi oggetto di diffuse lamentele da parte degli addetti ai lavori. A tali considerazioni si è unita l'onorevole Goisis, la quale ha sottolineato che proprio l'importanza del ruolo ricoperto dagli istituti italiani all'estero in ambito culturale è stata tra i motivi alla base della decisione di avviare una specifica indagine conoscitiva congiuntamente con la Commissione Affari esteri.

Al termine della giornata la delegazione è stata quindi accolta dal consigliere Federico Calabrese per una cena di lavoro, nel corso della quale sono stati forniti ulteriori elementi di informazione in merito ai temi oggetto della missione.

3. Nella giornata di giovedì 22 dicembre, la delegazione ha incontrato, presso la sede del Parlamento libanese, alcuni rappresentanti della Commissione educazione e istruzione dell'Assemblea Nazionale del

Libano. La delegazione è stata accolta in particolare dal deputato Riyadh Rahhal, relatore per la Commissione sui temi dell'istruzione, e da Mohammad Hajjar, rappresentante della medesima Commissione, il quale ha rivolto un caloroso saluto di benvenuto ai deputati Barbieri e Goisis, ricordando che la Commissione è composta da dodici membri. L'onorevole Rahhal ha quindi introdotto i temi oggetto di interesse della missione, illustrando altresì le modalità di svolgimento del procedimento legislativo previste dall'ordinamento libanese. Ha infatti osservato che, sulla base della richiesta avanzata dal Presidente della Commissione, entro il termine di un mese la Commissione esprime un giudizio su un progetto di legge; su progetti implicanti materie diverse, possono essere competenti Commissioni congiunte. L'onorevole Barbieri ha quindi ringraziato il rappresentante del Parlamento libanese per i dettagli forniti e, dopo aver presentato la delegazione, si è soffermato sugli scopi della missione collegata all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione cultura, congiuntamente con la III Commissione Affari esteri della Camera. L'onorevole Barbieri ha illustrato in particolare la recente riforma del sistema universitario italiano, basata sul concetto di autonomia dei singoli atenei. Il deputato Rahhal ha, a sua volta, replicato osservando che la Commissione di cui è membro ha controllo diretto sull'università pubblica e indiretto su quella privata. Ha quindi auspicato che anche l'italiano possa, al pari di altre lingue estere come tedesco e spagnolo, essere maggiormente diffuso e parlato, incentivando la promozione di borse di studio per studiare in Italia. All'incontro, dopo il rituale scambio di doni di cortesia, è quindi seguita la visita del palazzo del Parlamento.

4. La delegazione si è poi trasferita all'Università *Saint-Esprit* di Kaslik (USEK), dove ha incontrato il Rettore, Padre Mahfouz, dell'Ordine libanese della Chiesa Maronita, svolgendo una visita da lui guidata del Campus. Il Rettore Mahfouz ha ricordato in particolare che l'Università, che dispone di una copertura

totale di rete *wi-fi*, ha l'ambizione di diventare la prima università del Medio oriente di tipo *Green University*, cioè all'avanguardia nel settore delle forme di energia alternativa. Ha ricordato quindi che gli studenti – che ammontano a circa 8.000 – affluiscono all'università prevalentemente da Beirut, ma anche da tutto il territorio libanese; pochi per ora invece provengono da altri Paesi. Il professore Mahfouz ha ricordato che proprio questo motivo si è inteso incentivare in Università l'uso della lingua inglese, per ora molto recente rispetto all'uso tradizionale del francese, allo scopo di favorire il più possibile la frequenza di studenti non francofoni. Il Rettore ha ricordato quindi che i docenti fissi sono circa 170, mentre quelli presenti a rotazione sono 600, grazie alle collaborazioni con università straniere, tra le quali l'Università di Roma Tre. Alla richiesta dell'onorevole Barbieri circa il rapporto tra ragazze e ragazzi in ambito universitario, il Rettore ha chiarito quindi che è superiore la percentuale di ragazze frequentanti, dato che rispecchia il rapporto in Libano. Ha inoltre precisato che la Chiesa Maronita è unita al Pontefice che nomina il Patriarca, eletto dai vescovi, e che la situazione dei cristiani non è semplice, come dimostra il fatto che nel 1943 erano il 60 per cento della popolazione, mentre in seguito, sino al 2005, sono stati schiacciati a tutti i livelli. L'onorevole Goisis è quindi intervenuta esprimendo piena soddisfazione per il lavoro svolto dall'Università, soprattutto in un'area di

confine, in cui si avverte ancora la difficoltà di una completa pacificazione tra le diverse comunità religiose. La delegazione ha quindi svolto una visita in una classe di italiano, formata da circa 30 studenti, assistendo ad una parte della lezione di lingua italiana tenuta dal professor Cappelli.

Nel corso del pomeriggio la delegazione della Commissione si è quindi recata presso la sede dell'Istituto italiano di cultura di Beirut, dove erano in corso di svolgimento gli esami conclusivi di livello per studenti stranieri. Gli onorevoli Barbieri e Goisis hanno potuto quindi prendere atto direttamente dell'eccellente livello medio di preparazione degli allievi e dell'organizzazione dell'attività didattica da parte dei docenti, personale amministrativo ed impiegati dell'Istituto.

Nel corso della cena di saluto alla delegazione, offerta dall'Ambasciatore d'Italia a Beirut il quale ha espresso il senso della sua più alta soddisfazione per l'iniziativa assunta dalla Commissione cultura, l'onorevole Barbieri ha voluto esprimere, anche a nome della presidente Aprea, impossibilitata a parteciparvi, la più alta soddisfazione della delegazione per gli incontri svolti, pienamente realizzati, pur in un periodo di imminente avvio della sospensione delle attività istituzionali per le festività natalizie.

La missione si è quindi conclusa con il rientro della delegazione in Italia nella giornata di venerdì 23 dicembre.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3869 Rosato, recante « Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco » ..... 80

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano. Nomina n. 134.

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Nomina n. 135.

Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'ente parco nazionale dell'Alta Murgia. Nomina n. 136 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 80

AVVERTENZA ..... 81

ERRATA CORRIGE ..... 81

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Audizioni di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3869 Rosato, recante « Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ».**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13.55 alle 14.25.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano.**  
Nomina n. 134.

**Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.**  
Nomina n. 135.

**Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'ente parco nazionale dell'Alta Murgia.**  
Nomina n. 136.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2012.

Armando DIONISI (UdCpTP) chiede, a nome del gruppo dell'Unione di Centro per il Terzo Polo, di rinviare la votazione sulle

proposte di nomina in esame per avere modo di approfondire taluni aspetti di uno dei *curricula* presentati.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), a nome del gruppo di Italia dei Valori, dichiara di associarsi alla richiesta di rinvio avanzata dal collega Dionisi.

Raffaella MARIANI (PD) ritiene che sia senz'altro possibile accedere alla richiesta di rinviare la votazione programmata per oggi, a condizione che la Commissione sia messa comunque in condizione di deliberare entro i prescritti termini.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già ottenuto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione dei pareri sulle proposte di nomina in esame.

Nel precisare, inoltre, che, per effetto di tale proroga, i predetti termini verranno a scadenza il 18 febbraio 2012, ritiene che, in ogni caso, la Commissione debba essere posta in condizione di procedere entro questa settimana alla votazione oggetto delle richieste di rinvio.

Agostino GHIGLIA (PdL), a nome del gruppo del Popolo della Libertà, propone che la Commissione rinvi a domani la votazione sulle proposte di nomina in esame.

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta di rinviare a domani la votazione sulle proposte di nomina in esame.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), a nome del gruppo di Futuro e Libertà per il Terzo Polo, si dichiara d'accordo con la proposta di rinviare a domani la votazione sulle proposte di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, rinvia alla seduta di domani la votazione sulle proposte di nomina in titolo.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO DEI NOVE

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.*

*Esame emendamenti nuovo testo C. 4240 Lanzarin.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 605 del 9 febbraio 2012 a pagina 73, seconda colonna, dopo la ventisettesima riga, aggiungere i seguenti periodi:

Ribadisce, peraltro, la sua ferma convinzione che nelle future dismissioni degli immobili in questione, anche nel caso in cui le relative operazioni fossero affidate in gestione ad organismi di diritto privato, si dovranno riconoscere agli inquilini che occupano le abitazioni tutte le garanzie e tutti i diritti ad essi spettanti, a partire dalle tutele previste dalla cosiddetta « legge Salvi » (legge n. 410 del 2001).

Carmen MOTTA (PD) esprime piena condivisione per quanto appena dichiarato dal collega Morassut, nella convinzione che il tema oggetto dell'atto di indirizzo in esame sia da considerare un tema di grande rilievo e delicatezza sotto il profilo sociale, prima ancora che sotto il profilo finanziario. Al riguardo, segnala, anzitutto che presso la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui lei stessa è componente, è in corso di svolgimento una indagine conoscitiva sulla questione com-

plessiva della consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. Sottolinea, inoltre, che proprio i dati e gli elementi di conoscenza che stanno emergendo in tale sede rafforzano le preoccupazioni espresse dal collega Morassut e devono indurre il Governo in carica, a

differenza di quanto fatto dal precedente Governo, a considerare in tutta la sua rilevanza sociale la questione posta dall'atto di indirizzo in discussione e ad operare per garantire il massimo di trasparenza e di informazione al Parlamento nello svolgimento delle procedure di dismissione degli immobili in questione.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, sull'attuale situazione dell'autotrasporto .....	83
Audizione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori sull'attuale situazione dell'autotrasporto .....	83

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	83
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	86

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina dell'ingegner Galliano Di Marco a presidente dell'Autorità portuale di Ravenna. Nomina n. 138 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	84
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, sull'attuale situazione dell'autotrasporto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.45.

**Audizione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori sull'attuale situazione dell'autotrasporto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.50.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri. (*Seguito dell'esame e rinvio*).**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti Froner 1.1, Garofalo 2.1 e Monai 2.2 e 7.1 (*vedi allegato*).

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Froner 1.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 2.1, a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica» con le seguenti: «previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica». Fa presente che tale riformulazione è motivata dall'opportunità che le valutazioni della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica siano rappresentate attraverso l'espressione di un apposito parere con il quale potranno essere fornite indicazioni anche riguardo alla coerenza del Piano generale per l'intermodalità con le previsioni del Piano Nazionale della Logistica.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Monai 2.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». Nel condividere la finalità dell'emendamento, sottolinea che la riformulazione è motivata dall'opportunità di non disciplinare rigidamente, in questa sede, la procedura attraverso la quale viene richiesta la valutazione ambientale strategica.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Monai 7.1.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati.

Vincenzo GAROFALO (PdL) e Carlo MONAI (IdV) riformulano i rispettivi emendamenti 2.1 e 2.2 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Froner 1.1, Garofalo 1.2 e Monai 2.2., come riformulati, nonché l'emendamento 7.1 Monai (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che il nuovo testo unificato, come modificato dalle proposte emendative testé approvate, sarà trasmesso per il parere, alle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Proposte di nomina dell'ingegner Galliano Di Marco a presidente dell'Autorità portuale di Ravenna. Nomina n. 138.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente che, con lettera del 31 gennaio 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna. In vista della scadenza del secondo mandato quadriennale del Presidente Giuseppe Parrello (7 febbraio 2012), è stata avviata, il 26 ottobre scorso, la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 per la nomina del nuovo Presidente. A seguito della richiesta formulata dal Ministero, sono pervenute le indicazioni degli enti interessati: la provincia di Ravenna ha indicato il signor

Tiziano Samore, il Comune di Ravenna ha indicato l'ingegner Galliano Di Marco, la Camera di commercio di Ravenna ha indicato il dottor Natalino Gigante. Sul nominativo dell'ingegner Galliano Di Marco è stata raggiunta l'intesa con la Regione Emilia-Romagna, che si è espressa con nota n. 5456 del 10 gennaio 2012.

Rammenta che l'ingegner Di Marco, nato a Pescina (AQ) il 2 giugno 1960, ha ricoperto numerosi incarichi in grandi società operanti nel campo degli investimenti e della realizzazione di grandi infrastrutture. Ricorda che attualmente ricopre gli incarichi di *senior advisor* per Orizzonte SGR SpA, società costituita nel 2007 su iniziativa delle Camere di Commercio Italiane, che promuove e gestisce fondi comuni d'investimento in settori d'interesse per lo sviluppo delle economie locali e regionali, di *advisor* per l'Italia del Marguerite Fund S.A., Il Fondo europeo 2020 per l'energia, cambiamenti climatici e le infrastrutture, istituito con l'appoggio delle sei maggiori istituzioni finanziarie europee, ed di *director of the board* per Sirti Spa (società per azioni italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni.) e HIIT Spa (Holding Italiana Investimenti Tecnologici SpA).

Sottolinea che, in passato, l'ingegner Di Marco ha rivestito il ruolo di *chief investment officer* e di senior partner di F2I – Fondi italiani per le infrastrutture, il più grande fondo di investimento europeo che investe in infrastrutture e nelle reti e ha rivestito importanti incarichi per la società Ferrocemento SpA e per numerose società del gruppo Autostrade SpA.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere favorevole del relatore, anche in considerazione dell'apprezzamento unanime manifestato dagli enti interessati sulla proposta di nomina dell'ingegner Galliano a presidente dell'Autorità portuale di Ravenna.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina dell'ingegner Galliano Di Marco a presidente dell'Autorità portuale di Ravenna.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	28
Votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Hanno votato <i>sì</i> .....	19
Hanno votato <i>no</i> .....	9

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Biasotti, Buonanno, Cardinale, Crosio, D'Alessandro, Desiderati, Di Vizia, Galati, Garofalo, Gentiloni Silveri, Landolfi, Laratta, Lovelli, Lusetti, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Nicco, Piso, Proietti Cosimi, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

2-bis. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

1. 1. Froner.

**(Approvato)**

ART. 2.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. In coerenza con le previsioni del Piano Nazionale della Logistica, la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti e delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità. »

2. 1. Garofalo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica *con le seguenti:* previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica.

2. 1. (Nuova formulazione) Garofalo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è soggetto alla procedura di valutazione am-

bientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

« 2-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la proposta di Piano generale per l'intermodalità elaborata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica ».

*Conseguentemente, al comma 3, del medesimo articolo 2, dopo le parole:* con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* , acquisita la valutazione ambientale strategica,

2. 2. Monai.

*Al comma 3, dopo le parole:* Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

2. 2. (Nuova formulazione) Monai.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Al comma 1, dopo le parole:* « al fine di favorire » *inserire le seguenti:* « , anche attraverso la definizione di procedure semplificate, ».

7. 1. Monai.

**(Approvato)**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.	
Audizione di rappresentanti della regione Sicilia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	87
Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti di Finmeccanica ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	88

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER, indi del presidente Manuela DAL LAGO.*

#### **La seduta comincia alle 12.35.**

**Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.**

**Audizione di rappresentanti della regione Sicilia.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'utilizzo di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giosuè MARINO, *Assessore all'energia e pubblica utilità della regione Sicilia*, e Marco VENTURI, *Assessore alle attività*

*produttive della regione Sicilia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele CIMADORO (IdV), Ludovico VICO (PD), Adolfo URSO (Misto-FCP) e Stefania PRESTIGIACOMO (PdL).

Giosuè MARINO, *Assessore all'energia e pubblica utilità della regione Sicilia*, risponde ai quesiti posti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 13.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.**

**Audizione di rappresentanti di Finmeccanica.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'utilizzo di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe ZAMPINI, *Amministratore delegato di Ansaldo Energia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano SAGLIA (PdL), Ludovico VICO (PD), Lido SCARPETTI (PD), Giacomo Antonio PORTAS (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Federico TESTA (PD), Sandra ZAMPA (PD), Gabriele CIMADORO (IdV) e Alberto TORAZZI (LNP).

Giuseppe ZAMPINI, *Amministratore delegato di Ansaldo Energia*, risponde ai quesiti posti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbröllini. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 89

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 91

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino ..... 92

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio ..... 92

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.*

##### La seduta comincia alle 13.05.

**Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.**

**Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbröllini.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, nello svolgere talune considerazioni di natura introduttiva, sottolinea l'importanza del tema della rappresentanza politica di genere, facendo notare che non sempre l'introduzione di misure normative tese a garantire una quota di riserva in favore di categorie svantaggiate si pone in linea con il raggiungimento di obiettivi di pari opportunità. Ricorda, in proposito, la sua precedente esperienza di amministratore locale, durante la quale ha avuto l'occasione di sostenere la rappresentanza delle donne in politica con atti concreti di nomina, piuttosto che con il rispetto formale di astratte regole giuridiche di tutela.

Rileva, a tal fine, che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione, per quanto di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3466 e abbinata, come risultante dall'esame degli emendamenti: il provvedimento, che parte dalla constatazione della presenza marginale delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica, intende conferire una concreta operatività a talune disposizioni della Carta costituzionale — contenute agli articoli 3, 37, 51 e 117 — in materia di condizioni di eguaglianza e parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive e agli altri uffici pubblici, nonché pari opportunità nella vita sociale, culturale, professionale ed economica.

Osserva, in particolare, che il testo in esame, novellando la normativa vigente in materia (in specie, il Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), introduce una serie di disposizioni finalizzate a garantire la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province. In questo contesto, rileva che l'articolo 2, oltre a prevedere una norma di indirizzo per quanto concerne l'elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, dispone che, per l'elezione dei consigli comunali, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; la norma, peraltro, attribuisce ai competenti organismi elettorali il compito di cancellare dalla singola lista gli eventuali nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del rapporto numerico prima indicato: qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, è prevista la riconsiliazione della lista. Su tale ultima previsione, riterrebbe più opportuno dare un termine (ad esempio, di 5 giorni liberi dalla comunicazione della inosservanza della norma) prima di

procedere alla esclusione della lista dalle elezioni; ciò, per ragionevoli motivi di *favor* rispetto alla più ampia partecipazione possibile alla competizione elettorale.

Rileva, inoltre, che l'articolo 2 estende la previsione anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali (con la modifica dell'articolo 17, comma 5, del Testo unico) o, comunque, alle forme di decentramento organizzativo e funzionale di cui possono dotarsi i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti: tuttavia, a suo avviso, dovrebbero essere previsti interventi sostitutivi in caso di inerzia; inoltre, giudica non chiara l'estensione, contenuta nella previsione, «agli uffici pubblici». Segnala, altresì, che l'articolo 2-*bis* reca una disposizione concernente le candidature dei consigli regionali, prevedendo — nel rispetto dell'autonomia normativa attribuita alle regioni in materia elettorale — l'introduzione del principio della promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive, «attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti»: ovviamente, trattandosi di norma di principio, tale disposizione dovrà essere recepita negli ordinamenti regionali mediante apposite modifiche alle rispettive leggi elettorali.

Con riferimento, poi, ai profili di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 3, nella parte in cui, modificando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede rilevanti novità in ordine alle disposizioni in materia di composizione delle commissioni di concorso. In particolare, osserva che la norma rafforza l'obbligo di invio degli atti di nomina di eventuali commissioni di concorso alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso: in primo luogo, è previsto che,

qualora gli organismi di parità ravvisino la violazione delle disposizioni di genere, essi diffidano l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni; in caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità precedente propone ricorso entro i successivi quindici giorni; inoltre, è previsto che il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporti responsabilità del « dirigente-responsabile del procedimento », da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. Fa notare che nulla si dice con riguardo agli effetti che l'atto « convalente » possa produrre nei confronti dei partecipanti al concorso e alla scadenza dei termini ivi contenuti.

In conclusione, ritiene del tutto evidente come la norma in esame incida su materie rilevanti e molto sensibili e, quindi, come ulteriori integrazioni possano essere necessarie all'esito del dibattito prima della formulazione della proposta di parere che, in ogni caso, si impegna a presentare entro la seduta di domani.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il relatore abbia svolto un'istruttoria seria e approfondita sul provvedimento in esame, che potrà certamente dare luogo a una dettagliata proposta di parere.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene opportuno svolgere adeguati approfondimenti sul tema in esame, atteso che dall'intervento introduttivo del relatore sembrerebbe emergere un orientamento contrario rispetto al contenuto del provvedimento.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, fa presente che il fatto di porre in rilievo l'esigenza di apportare taluni miglioramenti al testo in esame non vuol dire, in nessun modo, mettere in dubbio l'impianto sostanziale del provvedimento, sul quale, peraltro, il suo orientamento è sostanzialmente favorevole. Si riserva, in ogni caso, di formulare una proposta di

parere che sappia tenere conto degli esiti del dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel concordare con le considerazioni del relatore, conviene sull'opportunità di concedere ai gruppi la possibilità di svolgere le necessarie riflessioni sul tema, ricordando che, considerati i tempi della programmazione dei lavori dell'Assemblea, la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi in sede consultiva nella giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella giornata di oggi proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, al quale è stato deferito l'esame del testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato

come testo base, e delle proposte emendative ad esso riferite. Al riguardo, comunica che – dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 4838 Savino: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, potendosi il citato progetto di legge, peraltro, considerare sostanzialmente assorbito nell'ambito del testo unificato già adottato come testo base dalla Commissione. Fa presente, dunque, che il Comitato ristretto, convocato al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di intervenire sul testo unificato in esame, prendendo in considerazione le diverse proposte di modifica e integrazione del predetto testo, ivi compreso il contenuto del provvedimento appena citato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 14 febbraio 2012.*

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.**

**Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	93
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	96

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovi emendamenti del Relatore</i> ) .....	97
Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinquies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	95

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.**

**Testo unificato C. 124 Angeli e abb.**  
(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commis-

sione deve esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame, sul quale nella seduta precedente si è svolto un ampio dibattito.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito svoltosi nella seduta precedente, annuncia di aver predisposto una proposta di parere favorevole, con quattro osservazioni, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Laura MOLTENI (LNP) non condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice, rilevando come non tenga conto degli interrogativi da lei sollevati nella seduta precedente.

In particolare, esprime la propria contrarietà riguardo al terzo capoverso della premessa, dove si prevede che le somme stanziare dalle amministrazioni locali per

i contratti di lavoro con i detenuti non vengano considerate al fine del rispetto del patto di stabilità, in quanto ritiene che andrebbe prima soddisfatta la situazione creditizia delle imprese che hanno già contratti in essere con gli enti locali.

Si domanda perché mai si debbano agevolare esclusivamente le cooperative sociali, a scapito di imprese ed altri soggetti che già svolgono attività di volontariato e di formazione all'interno delle strutture carcerarie.

Ritiene opportuno prevedere che, ai fini della riabilitazione, il detenuto possa seguire interventi trattamentali che prevedano anche il lavoro e l'educazione al lavoro ed al rispetto delle regole.

Rileva altresì che con il provvedimento in esame si accentuerebbe la disparità di condizione tra le imprese che facilitano l'inserimento lavorativo all'interno del carcere rispetto a quelle che creano occasioni di lavoro per i detenuti al di fuori del carcere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di essere favorevole alla proposta di parere illustrata dalla relatrice. Richiamando le considerazioni testé fatte dall'onorevole Molteni, fa notare come nel testo del provvedimento le cooperative sociali e le imprese pubbliche e private vengono poste sullo stesso piano. Rileva altresì come le cooperative sociali siano gli unici soggetti che, per legge, possono beneficiare di agevolazioni fiscali e che tali agevolazioni non possono essere estese a tutti i soggetti che svolgano a vario titolo attività di carattere volontario.

Lucio BARANI (PdL) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere in esame, facendo notare come la *ratio* della proposta di legge sia proprio quella di incentivare le imprese e le cooperative sociali che intendano offrire opportunità di lavoro ai detenuti, in un contesto in cui questo tipo di offerta è assolutamente carente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in

votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.**

**Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito della lettera trasmessa dal presidente della V Commissione, on. Giorgetti, di cui ha informato la Commissione nella seduta precedente, il relatore ha predisposto alcuni emendamenti volti a individuare le risorse per la copertura finanziaria degli oneri da sostenere, nonché a recepire le osservazioni espresse dalla I Commissione.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, annuncia di avere presentato quattro emendamenti volti ad operare una complessiva revisione del testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 9 novembre 2011 ed inviato alle Commissioni competenti per i pareri, al fine di superare i profili critici fatti emergere dalla Commissione

Bilancio attraverso la lettera richiamata dal presidente Palumbo.

Procede, dunque, all'illustrazione degli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*), mettendo in evidenza, in particolare, il fatto che, attraverso il combinato disposto degli emendamenti 5.50 e 8.50, vengono individuate le risorse necessarie affinché l'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che ha preso in consegna la salma possa fare fronte alle spese relative al trasporto della salma stessa dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, alla tumulazione, nonché per l'eventuale cremazione. In tal modo, si è evitato di porre tali spese a carico della famiglia del defunto, ciò che, a suo avviso, sarebbe stato estremamente spiacevole.

Sottolinea, inoltre, come l'emendamento 7.50 sia volto a riscrivere l'articolo 7 del testo, nel senso di sopprimere le disposizioni relative, rispettivamente, all'istituzione di un registro nazionale dei donatori del corpo umano *post mortem* ed alla dotazione di una sala settoria a scopo esclusivamente didattico per le facoltà di medicina e chirurgia, recependo in tal modo i rilievi formulati dalla Commissione Bilancio in ordine ai nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che tali disposizioni sarebbero state suscettibili di determinare.

Richiama, infine, l'emendamento 2.50, volto a precisare che l'informazione sulla donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e ricerca scientifica debba essere promossa utiliz-

zando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti del relatore 2.50, 5.50, 7.50 e 8.50 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione dei nuovi emendamenti presentati dal relatore sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.**

**C. 4269 D'Anna.**

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, onorevole D'Anna, e non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.  
Testo unificato C. 124 Angeli e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli e abb., recante « Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti », quale risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto condivisibile l'obiettivo della proposta di legge in oggetto, di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti attraverso l'ampliamento della portata e degli effetti delle misure agevolative previste dalla legislazione vigente a favore di cooperative sociali e imprese pubbliche e private, che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere;

ritenuto altresì che il regime delle agevolazioni potrebbe essere ulteriormente definito prevedendo, ad esempio, che le somme stanziare dalle amministrazioni locali per i contratti di lavoro con i detenuti non vengano considerate al fine del rispetto del patto di stabilità ovvero prevedendo maggiori agevolazioni per le imprese che facilitano l'inserimento lavorativo all'interno del carcere rispetto a quelle che creano occasioni di lavoro per i detenuti al di fuori del carcere,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito i possibili profili problematici riguardanti il raddoppio del credito d'imposta a stanziamenti invariati, ai sensi dell'articolo 3 del testo unificato, ciò che potrebbe comportare una effettiva riduzione della platea dei detenuti cui viene offerta la possibilità di inserimento lavorativo;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare se l'istituzione di un ulteriore registro cui devono iscriversi le cooperative sociali, di cui all'articolo 5 del testo unificato, non possa tradursi in un inutile aggravio burocratico, essendo previsto in materia il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed esistendo già registri nelle regioni, ai sensi della legge n. 381 del 1991;

*c)* valuti la Commissione di merito la congruità tra il riferimento alla legge n. 381 del 1991, concernente le persone svantaggiate in generale, contenuto nell'articolo 5, comma 3, e l'articolo 2, che fa riferimento ai soli detenuti;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare l'estensione a tutte le persone svantaggiate del credito d'imposta di cui all'articolo 3-ter, della deroga alle soglie stabilite dalla UE per le convenzioni di cui all'articolo 5-bis, comma 3, nonché dell'agevolazione IVA di cui all'articolo 5-ter.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.**

## NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

## ART. 2.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

**2. 50.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 5.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*  
Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

**5. 50.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 7.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla « sepolitura » delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna;

b) indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

**7. 50.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 8.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata

la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 50. Il Relatore.

**(Approvato)**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	99
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	100
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.**

**Atto n. 431.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 gennaio.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato lo scorso 24 gennaio ed è proseguito il giorno successivo; nella seduta del 31 gennaio si è poi svolta l'audizione dei responsabili del Servizio fitosanitario centrale.

Ricorda altresì che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il parere di competenza sul provvedimento.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, sottolinea che la Conferenza Stato-regioni ha espresso un parere negativo sullo schema, motivato essenzialmente dal mancato raggiungimento di un accordo tra le regioni e il Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'articolo 40 e, in particolare, alla destinazione dei proventi delle sanzioni e delle tariffe.

Ritiene pertanto utile che la Commissione proceda, come già prospettato, all'audizione dei rappresentanti della Con-

ferenza delle regioni e delle province autonome, per approfondire la questione e auspicabilmente contribuire alla sua soluzione.

Corrado CALLEGARI (LNP) condivide la proposta del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda con la proposta del relatore.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, concordando, fa presente che l'audizione proposta potrà essere calendarizzata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.**

**C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 dicembre 2009 il relatore De Camillis ha svolto la relazione introduttiva e si è aperto il dibattito. Nella seduta del 31 gennaio, il relatore ha poi integrato la sua relazione.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, fa presente che il recente decreto-legge n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, prevede all'articolo 27 una semplificazione della procedura per l'esercizio da parte dei produttori agricoli della vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante. In particolare, si prevede che la vendita diretta è soggetta a mera comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Al riguardo, osserva che le proposte di legge in esame mantengono la loro importanza anche dopo tale intervento normativo, poiché contengono ulteriori misure per la valorizzazione e la tutela dei prodotti a filiera corta e di qualità.

Quanto al seguito dell'esame, ritiene che vi siano le condizioni per procedere alla redazione di un testo unificato e propone che a tal fine si proceda all'istituzione di un Comitato ristretto.

Giuseppina SERVODIO (PD) concorda con la proposta del relatore, che potrà contribuire ad accelerare i tempi di esame.

Teresio DELFINO (UdCpTP) condivide la proposta di istituire un Comitato ristretto.

Viviana BECCALOSSO (PdL) si associa alla proposta di proseguire i lavori in Comitato ristretto, invitando il relatore a procedere sin d'ora all'attività preliminare alla redazione di un testo unificato.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, invita i gruppi a far pervenire le designazioni dei componenti il Comitato. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per il settore ittico.****C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, rileva che le proposte di legge in titolo contengono disposizioni volte a sostenere il comparto della pesca, da tempo in crisi strutturale a causa, da un lato, dell'aumento dei costi di produzione (dovuti prevalentemente all'aumento del gasolio), dall'altro, delle riduzioni alla capacità di pesca imposte dalla normativa europea in ragione della necessità di preservare le risorse biologiche esistenti.

La Commissione si è ultimamente occupata del settore, esaminando lo schema di decreto legislativo (atto n. 426) recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca, che ha ridefinito le figure soggettive che svolgono l'attività di pesca ed ha introdotto, secondo quanto prescritto dall'Unione europea, il sistema sanzionatorio a punti. Da ultimo, con il decreto-legge n. 216 del 2011, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 il Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, utilizzando le risorse stanziato dalla legge di stabilità 2012, quantificate dalla Tabella C in 6 milioni e 214 mila euro per il triennio 2012-2014.

Inoltre, la Commissione ha già avviato l'esame delle proposte della Commissione europea di riforma della politica comune della pesca, le quali, nell'obiettivo di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche, prevedono azioni volte a combattere la pesca illegale e a ridurre la sovraccapacità, ad eliminare i rigetti in mare attraverso l'obbligo di sbarco, ad attribuire maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, ad istituire un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili per le grandi flotte, ad abbandonare i sussidi legati alle flotte e a creare un meccanismo unico di intervento per l'ammasso.

Le proposte in esame si collegano, quindi, anche a tali riforme, prevedendo modifiche di carattere normativo che possano agevolare il comparto, attraverso l'estensione dell'ambito operativo di taluni strumenti e la semplificazione di taluni oneri burocratici gravanti sul settore.

In particolare, la proposta di legge C. 2236 Oliverio prevede, all'articolo 1, che venga istituito presso il Ministero delle politiche agricole un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione permanente di 10 milioni annui, al fine di realizzare nuovi investimenti nelle imprese del settore. Prevede inoltre, all'articolo 2, comma 1, che le somme stanziato dal decreto legislativo n. 226 del 2001 siano destinate agli imprenditori ittici (e alle loro forme associate) per potenziare la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa, tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno, semplificazione delle procedure amministrative e promozione dell'aggiornamento professionale.

L'articolo 2, comma 2, prevede poi la facoltà di opzione, per i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, per l'applicazione delle disposizioni in materia previdenziale di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 (con la quale è stato posto, per tutti i lavoratori marittimi, il definitivo passaggio nel sistema comune dell'assicurazione generale obbligatoria), in luogo di quelle della legge 13 marzo 1958, n. 250 (regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima). L'articolo 2, ai commi 3 e 4, prevede: di includere tra le navi cui si applica la legge n. 413 del 1984 tutte quelle iscritte nei registri delle navi minori e non solo quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione (navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o navi con apparato motore superiore a 25 cavalli); di disporre l'applicazione della medesima legge, in luogo delle disposizioni della legge n. 250 del 1958, ai marittimi iscritti negli elenchi dei

pescatori addetti alla piccola pesca, esercanti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.

L'articolo 3, comma 1, prevede che nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato e delle regioni vengano definiti gli obiettivi da perseguire con gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria, il CIPE individui una quota da destinare agli obiettivi della programmazione negoziata nel settore della pesca, prevedendo che, nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento sia destinato alla realizzazione dei nuovi contratti di programma nel settore.

L'articolo 4 prevede che le regioni possano istituire i distretti ittici.

L'articolo 5 stabilisce che le associazioni nazionali della pesca possono istituire i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca.

L'articolo 6 reca modifiche alla composizione e alle modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

L'articolo 7 prevede una riserva del 30 per cento al settore della pesca nell'ambito del riparto delle risorse che lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome in materia di agricoltura e pesca. L'articolo 8 prevede parimenti una riserva del 35 per cento dei finanziamenti previsti nel Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative. L'articolo 9 stabilisce una riserva del 40 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

L'articolo 10 reca l'estensione al settore della pesca delle iniziative relative alla programmazione negoziata, al sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, di cui alla legge n. 144 del 1999.

L'articolo 11, prevede l'applicazione del canone demaniale marittimo a titolo ricognitorio, ovvero del canone fissato in misura ridotta rispetto a quello ordinario ed avente la funzione di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene.

Ancora, l'articolo 12 reca l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'istituzione del registro delle imprese di pesca.

L'articolo 13 depenalizza l'illecito costituito dalla pesca di esemplari ittici « sotto-taglia », punendo tali fattispecie in via amministrativa con sanzione pecuniaria tra 1.000 e 6.000 euro.

L'articolo 14 reca l'esenzione dalle imposte dirette e dall'IRAP dei premi previsti per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

L'articolo 15 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande, degli atti e della relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore della pesca e a quello dell'acquacoltura.

L'articolo 16 dispone che l'accertamento sull'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera debba essere effettuato entro un mese dalla data della richiesta; decorso tale termine, l'accertamento si intende effettuato positivamente.

L'articolo 17 prevede l'esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati per via elettronica per le navi italiane che si assentano dal porto per un periodo non superiore a 24 ore.

Infine, l'articolo 18 reca la copertura finanziaria.

Fa presente quindi che la proposta di legge C. 2874 Nastri è composta di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce, al comma 1, l'ambito di applicazione, prevedendo che il provvedimento si applica alla pesca effettuata in mare e nelle acque interne. Il comma 2 fornisce una definizione inerente l'attività di pesca.

L'articolo 2 reca una serie di misure di razionalizzazione fiscale e tributaria. In particolare, il comma 1 estende l'ambito operativo del vigente regime speciale IVA

per i produttori agricoli in modo da applicarlo alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari. Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari abbiano la facoltà di applicare il regime fiscale dei « contribuenti minimi », senza alcuna limitazione del volume d'affari, di apportare una riduzione del reddito imponibile derivante dall'accertamento in base ai parametri presuntivi pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà e di applicare un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

L'articolo 3 dispone infine talune misure di semplificazione e in materia di collaudo, tra le quali, l'applicazione alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa, del regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 218 del 2002 nonché di talune disposizioni espressamente indicate nel testo relative alle caratteristiche necessarie dei mezzi di salvataggio e dei sistemi di comunicazione. Viene, poi, previsto, che il regolamento in esame dovrà essere modificato ai fini del suo adeguamento con le disposizioni introdotte.

L'articolo 4 reca, da ultimo, la copertura finanziaria.

Luciano AGOSTINI (PD), osservando preliminarmente che le due proposte in esame appaiono diverse, in quanto la proposta del deputato Oliverio si presenta come una legge di riferimento per il settore, ritiene opportuno procedere all'audizione delle categorie interessate, per una valutazione aggiornata delle misure necessarie al comparto. Inoltre, ritiene che alcune questioni trattate nelle proposte debbano essere considerate anche alla luce della riforma della politica comune della pesca avviata in sede europea, profilo per il quale ritiene opportuno procedere all'audizione delle istituzioni europee.

Invita pertanto la Commissione a valutare come procedere nell'esame, anche al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Corrado CALLEGARI (LNP) ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame delle proposte di riforma della politica comune della pesca, manifestando in tale ambito la volontà di procedere all'audizione dei rappresentanti delle istituzioni europee.

Ricorda poi che si è deciso di discutere le risoluzioni presentate dai gruppi per far fronte all'emergenza del settore della pesca. Al riguardo, esprime perplessità per il fatto che il Governo non abbia assicurato la sua partecipazione ai lavori di questa settimana, determinando un ulteriore rinvio della trattazione delle risoluzioni che si aggiunge ad altri rinvii dovuti a varie cause.

Auspica pertanto che la Commissione la prossima settimana possa finalmente procedere alla discussione delle risoluzioni, che investono problemi di particolare urgenza.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, concordando, avverte che l'Ufficio di presidenza si farà carico dell'esigenza manifestata dal collega Callegari.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel condividere i rilievi del collega Callegari, sottolinea l'opportunità di ascoltare le rappresentanze del mondo della pesca sui provvedimenti in discussione.

Corrado CALLEGARI (LNP) precisa di condividere l'opportunità di procedere ad audizioni, ribadendo tuttavia che le risoluzioni hanno ad oggetto questioni sulle quali è necessario impegnare il Governo con urgenza.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene utile procedere nell'esame delle proposte di legge, svolgendo anche audizioni e procedendo eventualmente alla nomina di un Comitato ristretto per definire il testo. Sottolinea tuttavia che le

risoluzioni recentemente presentate dai gruppi si propongono di affrontare l'emergenza del settore della pesca e devono quindi essere discusse con urgenza, su un binario diverso da quello delle proposte di legge.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, concorda con le indicazioni emerse dal dibattito e con l'opportunità di procedere ad audizioni, per approfondire le questioni

oggetto delle proposte di legge e definire le priorità di intervento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avvertendo che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà definire il programma delle audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i> ) .....	105
--	-----

#### AUDIZIONI

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Marco CAUSI, indi del presidente Enrico LA LOGGIA.

#### La seduta comincia alle 11.05.

**Audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.**

Atto n. 425.

(*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea CARANDINI, *presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Enrico LA LOGGIA, *presidente*, i deputati Marco CAUSI (PD) e Maurizio LEO (PdL), e i senatori Paolo FRANCO (LNP), Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD).

Andrea CARANDINI, *presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 12.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

---

## S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
---	-----

### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 febbraio 2012. – Presidenza  
del presidente Gaetano PECORELLA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai  
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle  
14 alle 14.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del « <i>Forum</i> permanente per il sostegno a distanza » ..	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2012.*

##### **Audizione informale dei rappresentanti del « *Forum* permanente per il sostegno a distanza ».**

L'audizione informale si è svolta dalle 11.10 alle 11.40.

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 febbraio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.10.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435.	
Audizione del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca .....	11
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	12

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
---	----

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta .....	15
---	----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	15
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione - Parere</i> ) .....	20
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Emendamenti C. 4240-A Lanzarin (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione - Parere</i> ) .....	20

AVVERTENZA .....	21
------------------	----

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato .....	22
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinate (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24

## SEDE REFERENTE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 (Nuovo testo C. 2094 adottato come testo base) .....	27
ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	30
ALLEGATO 3 (Emendamenti del Governo) .....	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

## RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista. Doc. XII, n. 809 ( <i>Seguito esame istruttorio e rinvio</i> ) ....	35
--	----

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2010). Doc. CXXI, n. 4 ( <i>Esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	39
---	----

## COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. (COM(2011)840 def.) ( <i>Esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	39
--	----

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Vice Premier nonché Ministro degli affari esteri della Repubblica Ceca, onorevole Karel Schwarzenberg .....	42
---	----

**IV Difesa**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	43

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006, Domenico Arcidiacono, e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'esame in sede consultiva del progetto di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » .	45
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	45
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	45
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. C. 4240-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	47
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (Rilievi alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	52
Sui lavori della Commissione .....	57

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	58
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	60
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	70
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	60

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Atto n. 441 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
--	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale .....	73
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis .....	73
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come nuovo testo base</i> ) .....	74
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come nuovo testo base)</i> .	75
---	----

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come nuovo testo base</i> ) ...	74
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	76
---	----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Beirut dal 21 al 23 dicembre 2011 .....	74
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Beirut, dal 21 al 23 dicembre 2011)</i> .....	77
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3869 Rosato, recante « Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco » .....	80
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano. Nomina n. 134.

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Nomina n. 135.

Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'ente parco nazionale dell'Alta Murgia. Nomina n. 136 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	80
--	----

AVVERTENZA .....	81
------------------	----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	81
-----------------------------	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, sull'attuale situazione dell'autotrasporto .....	83
--	----

Audizione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori sull'attuale situazione dell'autotrasporto .....	83
--	----

## SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	83
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	86

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina dell'ingegner Galliano Di Marco a presidente dell'Autorità portuale di Ravenna. Nomina n. 138 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	84
--	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.	
Audizione di rappresentanti della regione Sicilia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	87
Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti di Finmeccanica ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	88

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini. ( <i>Parere alla I Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	89
--	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino .....	92
--	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio .....	92
---	----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb. ( <i>Parere alla XI Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	93
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	96

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovi emendamenti del Relatore</i> ) .....	97

Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinqüies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	95
---	----

### **XIII Agricoltura**

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	99
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	100
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

#### AUDIZIONI:

Audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i> ) .....	105
--	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
---	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del « <i>Forum</i> permanente per il sostegno a distanza » ..	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107



*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,60



\*16SMC0006070\*